

Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana



Numero 8

1 settembre 2000

STATUTO E REGOLAMENTO DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

STATUTO	Pag.	255
“Recognitio” della Santa Sede	»	257
Decreto di promulgazione	»	258
Testo dello statuto	»	259
REGOLAMENTO	»	281
Decreto di promulgazione	»	283
Testo del regolamento	»	284

NOTIZIARIO DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

a cura della Segreteria Generale

NUMERO 8

1 SETTEMBRE 2000

Statuto
della
Conferenza Episcopale Italiana

Il vigente statuto, modificato dalla XLIV Assemblea Generale del 19-22 maggio 1998, ha ricevuto la necessaria "recognitio" della Santa Sede con decreto n. 1029/53 del 15 ottobre dello stesso anno (cf. Notiziario CEI/1998, pp. 273-301).

Successivamente, la XLVI Assemblea Generale del 17-21 maggio 1999, nel quadro della riforma delle Commissioni Episcopali, ha deciso di eliminare la Commissione avente per competenza i "problemi giuridici".

Per tale motivo si è resa necessaria una nuova modifica dello statuto e del regolamento della C.E.I. e, allo scopo di mantenere uno strumento di consulenza giuridica, la medesima Commissione ha proposto la costituzione di un nuovo organismo denominato "Consiglio per gli affari giuridici": esso, pur non facendo parte degli "Organi" della C.E.I., è composto di Vescovi per assicurarne maggiore autorevolezza sotto il profilo giuridico e pastorale nei confronti degli stessi Organi della C.E.I. che lo possono consultare.

Successivamente, la Presidenza della C.E.I., ottenuto il parere favorevole del Consiglio Permanente, ha sottoposto alla votazione dell'Assemblea Generale del maggio 2000 l'inserimento nello statuto e, conseguentemente, nel regolamento, di alcune modifiche riguardanti la natura e i compiti del nuovo "Consiglio per gli affari giuridici".

Le modifiche sono state approvate dalla XLVII Assemblea Generale, tenutasi a Colleva di Todi (PG) dal 22 al 26 maggio 2000, con il seguente esito: votanti: 183; maggioranza richiesta dei due terzi degli aventi diritto di voto deliberativo: 146; voti favorevoli: 174; voti contrari: 9.

La necessaria "recognitio", richiesta alla Santa Sede con lettera del Cardinale Presidente della C.E.I. n. 785/00 del 27 giugno 2000, è stata concessa in data 5 luglio 2000 con decreto n. 1029/53 della Congregazione per i Vescovi.

Il regolamento, opportunamente emendato in adeguamento alle modifiche dello statuto, è stato approvato dalla medesima XLVII Assemblea Generale di Colleva di Todi del 22-26 maggio 2000 con il seguente esito: votanti: 199; maggioranza richiesta: 126; voti favorevoli: 195; voti contrari: 4.

Per maggior utilità di consultazione, vengono pubblicati integralmente e promulgati con i rispettivi decreti del Cardinale Presidente, Camillo Ruini, lo statuto e il regolamento, comprendenti le modifiche apportate.

“Recognitio” della Santa Sede

CONGREGATIO PRO EPISCOPIS

Prot. n. 1029/53

ITALIAE

De Episcoporum Conferentiae Statutorum recognitione

DECRETUM

Em.mus P.D. Camillus S.R.E. Card. Ruini, Conferentiae Episcoporum Italiae Praeses, ipsius Conferentiae nomine, ab Apostolica Sede postulavit ut Episcopalis Coetus Statuta, die 15 octobris 1998, approbata, a conventu plenario ipsius Conferentiae mutata et ad normam iuris approbata, rite recognoscerentur.

Congregatio pro Episcopis, vi facultatum a Summo Pontifice Ioanne Paulo II sibi tributarum, novas normas memoratae Conferentiae Episcoporum, prout in adnexo exemplari continentur iuri canonico universali accomodatas repperit et ratas habet.

Quapropter eadem normae, modis ac temporibus a memorata Conferentia determinatis, promulgari poterunt.

Datum Romae, ex Aedibus Congregationis pro Episcopis, die 5 mensis Iulii anno 2000.

+ FABIVS FABENE
Off.

+ FRANCISCVS MONTERISI
A Secretis

Decreto di promulgazione

Conferenza Episcopale Italiana

Prot. n. 1209/00

Il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana

CAMILLO CARD. RUINI

PREMESSO che la XLVI Assemblea Generale dei Vescovi italiani del 17-21 maggio 1999 ha approvato una nuova configurazione del numero e delle competenze delle Commissioni Episcopali;

CONSIDERATO che la XLVII Assemblea Generale del 22-26 maggio 2000 ha approvato le modifiche allo statuto resesi necessarie per cancellare i riferimenti alla Commissione Episcopale per i problemi giuridici, che è stata soppressa, e configurare il nuovo “Consiglio per gli Affari giuridici”;

VISTA la “recognitio” concessa dalla Santa Sede con decreto della Congregazione per i Vescovi in data 5 luglio 2000, prot. n. 1029/53;

AI SENSI del can. 455, § 3 del codice di diritto canonico e dell’art. 59 dello Statuto della C.E.I.

emana il seguente

DECRETO

Lo Statuto della Conferenza Episcopale Italiana, modificato dalla XLVII Assemblea Generale dei Vescovi italiani e ratificato dalla Santa Sede con la prescritta “recognitio”, è promulgato nel testo allegato al presente decreto.

Lo Statuto, così modificato, sia pubblicato nel “Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana”; esso entrerà in vigore, ai sensi dell’art. 49 del medesimo, trascorso un mese dalla data della pubblicazione.

Roma, 1 settembre 2000

+ ENNIO ANTONELLI
Segretario Generale

CAMILLO Card. RUINI
Presidente

PREAMBOLO

1. - Il Signore Gesù ha affidato la Chiesa ai Vescovi, come a pastori e, mediante il dono dello Spirito Santo, li ha costituiti maestri di dottrina, sacerdoti del culto, ministri di governo¹.

Ogni Vescovo, pertanto, inserito nella successione apostolica mediante il sacramento dell'Episcopato, nella Chiesa particolare che gli viene affidata per missione canonica, come vicario e legato di Cristo², "pasce [...] il gregge a lui affidato come pastore proprio, ordinario e immediato"³.

Il Signore stesso inoltre volle costituire in collegio o ceto stabile gli Apostoli⁴ e vi pose a capo Pietro, "per confermare i fratelli" (*Lc* 22, 32) e perché fosse Pastore di tutto il suo gregge (cf. *Gv* 21, 15 ss.). I Vescovi, pertanto, come successori degli Apostoli, sono uniti tra loro in un unico collegio congiunto al Romano Pontefice e sono costituiti pastori sotto la sua guida⁵.

"Di qui nasce l'esigenza di una piena comunione dei Vescovi tra loro e con il Successore di Pietro nella fede, nell'amore, negli intenti e nell'azione pastorale"⁶. Questa comunione si esprime nella carità collegiale che "esige una perfetta armonia da cui risulta la sua forza morale, la sua bellezza spirituale, la sua esemplarità sociale"⁷.

La comunione dei Vescovi tra loro e con il Romano Pontefice peraltro richiama e manifesta la comunione tra le Chiese. Ogni Chiesa particolare, infatti, "in comunione con tutte le altre, è immagine viva

¹ Cf can. 375, § 1.

² Cf *Lumen gentium* (LG), n. 27.

³ GIOVANNI PAOLO II, m. p. *Apostolos suos* (21.5.1998), n. 10; cf anche LG 27 e i cann. 375, 381.

⁴ Cf LG 19.

⁵ Cf LG 22 e *Apostolos suos...*, n. 9.

⁶ GIOVANNI PAOLO II, *Discorso al Consiglio Permanente della C.E.I.* (23.1.1979), n. 6, in *Discorsi alla Conferenza Episcopale Italiana 1979-1982*, Roma 1982, p. 13.

⁷ PAOLO VI, *Discorso al Consiglio Permanente della C.E.I.* (9.5.1974), n. 3, in *Discorsi alla Conferenza Episcopale Italiana 1974-1977*, Roma 1977, p. 14.

ed eloquente della comunità degli Apostoli riunita nel cenacolo”⁸, e in esse riconosce lo stesso mistero che si realizza in se stessa, così che il corpo mistico di Cristo è pure un corpo di Chiese⁹.

2. - Il ministero pastorale dei Vescovi, esercitato in forma personale nella propria Chiesa particolare e in forma collegiale a servizio della Chiesa universale, viene esercitato anche in forma congiunta in alcuni atti intesi “a realizzare quella sollecitudine di ogni Vescovo per tutta la Chiesa che si esprime significativamente nel fraterno aiuto alle altre Chiese particolari [...] e che si traduce altresì nell’unione di sforzi e di intenti con gli altri Vescovi della stessa zona geografica, per incrementare il bene comune e delle singole Chiese”¹⁰.

Emergono in questo contesto le Conferenze Episcopali: assemblee di Vescovi di una nazione, costituite come organismi permanenti¹¹, nelle quali i Vescovi, che hanno in comune la consacrazione e la comunione gerarchica¹², attraverso l’esercizio congiunto di funzioni pastorali per i fedeli di quel territorio¹³ affrontano con “spirito collegiale (*affectus collegialis*)”¹⁴ le diverse questioni ecclesiali di comune interesse per trovare ad esse le opportune soluzioni¹⁵.

L’esercizio congiunto del ministero episcopale nel territorio della Conferenza acquisisce valore vincolante per i singoli Vescovi con “l’intervento della suprema autorità della Chiesa che mediante la legge universale o speciali mandati affida determinate questioni alla delibera della Conferenza Episcopale”¹⁶.

Nell’esercizio, poi, della funzione dottrinale i Vescovi riuniti in assemblea generale e in comunione col Romano Pontefice possono proclamare “congiuntamente la verità cattolica in materia di fede e di morale”¹⁷ alle condizioni previste dalla disciplina canonica, proponendola alla “adesione dei loro fedeli col religioso ossequio dello spirito”¹⁸ in quanto magistero “ufficiale e autentico”¹⁹.

⁸ GIOVANNI PAOLO II, *Discorso alla XLI Assemblea Generale della C.E.I.* (9.5.1996), n. 1, in *Atti della XLI Assemblea Generale della C.E.I.*, Roma 1996, p. 9.

⁹ Cf LG 23.

¹⁰ *Apostolos suos...*, n. 13.

¹¹ Cf can. 447 e *Christus Dominus*, n. 38.

¹² Cf GIOVANNI PAOLO II, *Discorso ad alcuni Vescovi statunitensi in visita ad limina*, n. 7, in “L’Osservatore Romano” del 1.4.1998.

¹³ Cf can. 447.

¹⁴ *Apostolos suos...*, n. 12.

¹⁵ Cf *Apostolos suos...*, n. 4.

¹⁶ *Apostolos suos...*, n. 20; cf. anche n. 13.

¹⁷ *Apostolos suos...*, n. 21.

¹⁷ *Apostolos suos...*, n. 21.

¹⁸ *Apostolos suos...*, n. 21.

¹⁹ *Apostolos suos...*, n. 22.

3. - In questo orizzonte teologico-pastorale, la Conferenza Episcopale Italiana si propone di “far pienamente rivivere la tradizione collegiale vigente nella Chiesa fin dalla più remota antichità”²⁰, testimoniando, secondo una consuetudine immutata, la felice esperienza di Chiese vicine che si ritrovano insieme, per aree geografiche e contesti omogenei, in comunione di fede, di missione e di orientamenti pastorali.

Nuove situazioni storiche, poi, interpellano le Chiese che sono in Italia, fanno emergere problemi pastorali a dimensione sempre più ampia e indicano responsabilità comuni, che reclamano capacità di progettazione e orientamento concordi sul piano nazionale²¹.

La Conferenza Episcopale Italiana, pertanto, è segno autentico e autorevole di comunione delle Chiese particolari che sono in Italia²²; costituisce una rappresentanza legittima e qualificata del popolo di Dio che vive nel Paese²³; promuove l'azione concorde dell'Episcopato italiano, in speciale sintonia con il Successore di Pietro, Vescovo di Roma e Primate d'Italia²⁴.

CAPITOLO I

NATURA E COSTITUZIONE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

ART. 1

Natura

La Conferenza Episcopale Italiana (C.E.I.) è l'unione permanente dei Vescovi delle Chiese che sono in Italia, i quali per promuovere la

²⁰ GIOVANNI PAOLO II, *Discorso alla XVII Assemblea Generale della C.E.I.* (29.5.1980), n. 3, in *Discorsi alla Conferenza...*, p. 30; cf anche *Apostolos suos...*, n. 3.

²¹ Cf GIOVANNI PAOLO II, *Meditazione durante la “grande preghiera” del popolo italiano* (19.5.1994), n. 6, in *Atti della XXXIX Assemblea Generale della C.E.I.*, Roma, 1995, p. 13; cf anche GIOVANNI PAOLO II, *Discorso alla XL Assemblea Generale della C.E.I.* (25.5.1995), n. 3, in *Atti della XL Assemblea Generale*, Roma 1996, p. 11; *Apostolos suos...*, n. 15.

²² Cf PAOLO VI, *Discorso alla XI Assemblea Generale della C.E.I.* (8.6.1974), n. 16, *op. cit.*, p. 23; cf anche GIOVANNI PAOLO II, *Discorso alla XL Assemblea Generale della C.E.I.* (25.5.1995), n. 7, in *Atti della XL Assemblea Generale...*, p. 14.

²³ Cf GIOVANNI PAOLO II, *Discorso alla XVII Assemblea Generale della C.E.I.* (29.5.1980), n. 4, in *Discorsi alla Conferenza...*, p. 31.

²⁴ Cf GIOVANNI PAOLO II, *Discorso alla XXXVII Assemblea Generale della C.E.I.* (13.5.1993), n. 1, in *Atti della XXXVII Assemblea Generale*, Roma 1993, p. 9 ed anche GIOVANNI PAOLO II, *Messaggio alla XLII Assemblea Generale della C.E.I.*, (11.11.1996), n. 1, in *Atti della XLII Assemblea Generale*, Roma 1997, p. 9.

vita della Chiesa, sostenere la sua missione evangelizzatrice e sviluppare il suo servizio per il bene del Paese esercitano congiuntamente funzioni pastorali e, a norma del diritto, assumono deliberazioni legislative.

ART. 2

Personalità, sede e rappresentanza legale

§ 1. La Conferenza Episcopale Italiana, costituita in organismo permanente e dotata di proprio statuto e regolamento, è persona giuridica pubblica a norma dell'ordinamento canonico.

§ 2. La personalità giuridica della Conferenza è civilmente riconosciuta in forza delle vigenti norme concordatarie.

§ 3. La Conferenza ha sede in Roma ed è legalmente rappresentata dal Presidente.

ART. 3

Finalità

§ 1. Allo scopo preminente di promuovere il bene della Chiesa e il suo servizio in Italia, la Conferenza favorisce l'affetto collegiale, la comunione fraterna e la formazione permanente dei Vescovi. Stimola inoltre l'azione concorde e la collaborazione fra le Chiese particolari, perché possano meglio adempiere la loro missione.

§ 2. La Conferenza, pertanto, attraverso la concorde professione della fede e l'attenzione ai segni dei tempi, in comunione e nel rispetto delle competenze dei Vescovi diocesani:

- a) offre contributi in materia dottrinale e orientamenti in campo pastorale;
- b) svolge attività legislativa a norma del diritto;
- c) studia e regola iniziative per promuovere l'evangelizzazione, la vita liturgica, la testimonianza della carità, l'attività ecumenica e missionaria;
- d) sollecita e rivolge particolare cura alla formazione permanente dei presbiteri e dei diaconi e all'esercizio del loro ministero;
- e) favorisce la vita consacrata e promuove le forme concrete per l'opportuna collaborazione tra i Vescovi e i Superiori Maggiori dei diversi istituti, a norma del diritto universale;
- f) stimola la partecipazione corresponsabile dei laici alla vita ecclesiale e all'apostolato, promovendo il discernimento dei carismi, la valorizzazione dei ministeri e la cooperazione all'apostolato ge-

rarchico, secondo il diritto canonico e le esigenze della Chiesa in Italia.

ART. 4

Rapporti ecclesiali

§ 1. La Conferenza, nell'ambito delle sue competenze e nel perseguimento delle sue specifiche finalità, favorisce e coordina le relazioni delle Chiese che sono in Italia con la Santa Sede.

§ 2. Il particolare legame che unisce le Chiese che sono in Italia al Papa, Vescovo di Roma e Primate d'Italia, qualifica in maniera peculiare la comunione della Conferenza con il Romano Pontefice.

§ 3. La Conferenza mantiene i debiti rapporti con il Nunzio Apostolico in Italia sia per quanto concerne le relazioni con la Santa Sede sia per quanto riguarda le relazioni con lo Stato Italiano.

§ 4. La Conferenza rispetta e valorizza la presenza e le attività delle Conferenze Episcopali Regionali esistenti in Italia, espressione istituzionale della ricchezza di storia e di impegno cristiano delle diverse Regioni Ecclesiastiche.

§ 5. La Conferenza, per il tramite della Presidenza e della Segreteria Generale, promuove i rapporti con le Conferenze Episcopali delle altre nazioni, con particolare riguardo alle Conferenze Episcopali dell'Europa, e con gli organi di collegamento tra le medesime.

ART. 5

Rapporti con la società civile

§ 1. La Conferenza Episcopale Italiana sviluppa gli opportuni rapporti con le realtà culturali, sociali e politiche presenti in Italia, ricercando una costruttiva collaborazione con esse per la promozione dell'uomo e il bene del Paese.

§ 2. In vista delle stesse finalità orienta e coordina, all'occorrenza, i rapporti dei Vescovi diocesani e delle Conferenze Episcopali Regionali con le medesime realtà esistenti ai livelli locali.

§ 3. Nel rispetto delle debite competenze e per il tramite della Presidenza, la Conferenza tratta con le Autorità civili le questioni di carattere nazionale che interessano le relazioni tra la Chiesa e lo Stato in Italia, anche in vista della stipulazione di intese che si rendessero opportune su determinate materie.

§ 4. Nelle materie ad essa eventualmente demandate da accordi tra la Santa Sede e lo Stato Italiano, la Conferenza agisce entro gli ambiti e secondo le procedure previsti dagli specifici mandati ricevuti dalla stessa Sede Apostolica.

ART. 6

Membri

La C.E.I. è costituita dai membri indicati nel can. 450, § 1 del codice di diritto canonico: i Vescovi diocesani; coloro che per il diritto sono ad essi equiparati; i Vescovi coadiutori; i Vescovi ausiliari; i Vescovi titolari che esercitano nel territorio italiano uno speciale incarico stabile a carattere nazionale a loro affidato dalla Sede Apostolica o dalla C.E.I.; gli Ordinari di altro rito.

ART. 7

Competenze

§ 1. Nel quadro delle finalità di cui all'art. 3, la C.E.I. ha competenza:

- a) nelle questioni di carattere nazionale che riguardano la vita, l'azione pastorale e la presenza della Chiesa in Italia, in conformità alle specifiche disposizioni del codice di diritto canonico e sempre che non si tratti di materia per natura sua o per superiore disposizione riservata alla Sede Apostolica;
- b) nelle materie ad essa demandate dal diritto universale o dalla Sede Apostolica o da accordi stipulati tra la Santa Sede e lo Stato Italiano.

§ 2. La C.E.I. è organo legislativo competente per tutto il territorio dello Stato Italiano alle condizioni di cui al can. 455 del codice di diritto canonico.

Hanno voto deliberativo i Vescovi e gli Ordinari indicati nell'art. 6, fatto salvo quanto disposto nell'art. 17.

Per l'approvazione o la modifica dello Statuto della Conferenza hanno voto deliberativo solo i Vescovi diocesani, coloro che ad essi sono equiparati e i Vescovi coadiutori (cf. can. 454, § 2 del Codice di diritto canonico).

§ 3. Adempimenti di carattere amministrativo previsti dal diritto universale, da disposizioni di carattere concordatario o affidati da mandato della Sede Apostolica sono attuati, salva diversa disposizione statutaria, dalla Presidenza della C.E.I., sentiti il Consiglio per gli affari giuridici e, nelle questioni di maggiore importanza, il Consiglio Episcopale Permanente.

ART. 8

Organi

§ 1. La C.E.I. si articola nei seguenti organi:

- a) l'Assemblea Generale;
- b) il Consiglio Episcopale Permanente;
- c) la Presidenza;
- d) la Segreteria Generale;
- e) il Consiglio per gli Affari Economici e il Collegio dei Revisori dei conti;
- f) le Commissioni Episcopali.

§ 2. Per lo studio di questioni e l'elaborazione di proposte concernenti materie o aspetti giuridici di particolare rilievo, gli organi della Conferenza si avvalgono della collaborazione di un Consiglio per gli affari giuridici. Il Consiglio è composto di cinque Vescovi eletti per un quinquennio dal Consiglio Episcopale Permanente, che ne designa anche il Presidente.

§ 3. Alla Conferenza Episcopale Italiana sono stabilmente collegate le Conferenze Episcopali Regionali.

CAPITOLO II

L'ASSEMBLEA GENERALE

ART. 9

Attività della Conferenza

§ 1. La Conferenza Episcopale Italiana esercita la propria attività collegiale ordinariamente nell'Assemblea Generale.

§ 2. Tenuto conto della sua peculiare configurazione, la Conferenza, in casi di particolare urgenza dichiarati dal Consiglio Episcopale Permanente, o dalla Presidenza qualora il Consiglio non possa riunirsi, può esercitare la propria attività collegiale a mezzo di consultazione delle Conferenze Episcopali Regionali o dei singoli membri per corrispondenza, salva sempre la norma canonica.

ART. 10

Sessioni ordinarie e straordinarie

§ 1. L'Assemblea Generale si riunisce in sessione ordinaria almeno

una volta all'anno; in sessione straordinaria quando lo esigono problemi di particolare importanza.

§ 2. Per la validità delle sessioni è sufficiente la presenza della maggioranza assoluta dei membri della Conferenza, fatto salvo quanto prescritto dal can. 455, § 2 del codice di diritto canonico.

ART. 11

Indizione e presidenza delle sessioni

Le sessioni dell'Assemblea Generale sono indette, previa decisione del Consiglio Episcopale Permanente, dal Presidente e sono da lui presiedute.

ART. 12

Proposta di argomenti

I membri della Conferenza possono proporre, con richiesta personale o con istanza della Conferenza Episcopale Regionale rivolta al Presidente della C.E.I., argomenti da trattare nell'Assemblea Generale.

La stessa facoltà spetta alle Commissioni Episcopali.

ART. 13

Diritti del Nunzio Apostolico

§ 1. Alle sessioni dell'Assemblea Generale è invitato a partecipare il Nunzio Apostolico in Italia.

§ 2. Il Nunzio Apostolico in Italia ha diritto di chiedere, a nome della Santa Sede, la inclusione di particolari argomenti nell'ordine del giorno delle sessioni dell'Assemblea Generale.

ART. 14

Vescovi emeriti e Invitati

§ 1. Alle sessioni dell'Assemblea Generale possono intervenire, con voto consultivo, i Vescovi emeriti.

§ 2. A giudizio del Consiglio Episcopale Permanente, possono essere invitati a intervenire alle stesse sessioni, per la trattazione di questioni determinate e con voto consultivo, presbiteri, diaconi, membri di istituti di vita consacrata o di società di vita apostolica, laici.

ART. 15

Competenze dell'Assemblea Generale

All'Assemblea Generale compete:

- a) approvare istruzioni, dichiarazioni e documenti espressivi degli indirizzi dell'Episcopato italiano;
- b) approvare i programmi pastorali della C.E.I. su proposta del Consiglio Episcopale Permanente;
- c) come unico organo legislativo approvare le deliberazioni giuridicamente vincolanti, a norma del can. 455, §§ 1-3 del codice di diritto canonico e dell'art. 16, nonché le determinazioni necessarie per l'esecuzione delle deliberazioni medesime;
- d) approvare il bilancio consuntivo annuale della Conferenza, stabilire il contributo annuo a carico delle diocesi e deliberare l'assegnazione di beni al patrimonio stabile della C.E.I.;
- e) decidere in via definitiva sulle relazioni e proposte elaborate dal Consiglio Episcopale Permanente e dalle Commissioni Episcopali;
- f) eleggere i Vice Presidenti della C.E.I., scegliendoli tra i Vescovi diocesani, e i membri del Consiglio per gli Affari Economici;
- g) istituire le Commissioni Episcopali, modificarne la composizione e le competenze e sopprimerle;
- h) eleggere i Presidenti delle Commissioni Episcopali;
- i) approvare, all'occorrenza, una nuova redazione dello statuto o sue parziali modifiche, il cui testo dovrà essere sottoposto alla *recognitio* della Sede Apostolica;
- l) approvare e modificare il regolamento di esecuzione dello statuto.

ART. 16

Deliberazioni giuridicamente vincolanti

§ 1. La Conferenza emette deliberazioni giuridicamente vincolanti soltanto nei seguenti casi:

- a) quando ciò è previsto dal diritto universale;
- b) quando ciò è stabilito da un mandato speciale della Sede Apostolica, emanato *motu proprio* o su richiesta dell'Assemblea Generale.

§ 2. Per la validità di dette deliberazioni, i voti favorevoli devono raggiungere un numero non inferiore ai due terzi dei membri della Conferenza aventi diritto a voto deliberativo e devono essere espressi dall'Assemblea Generale in riunione plenaria.

§ 3. Le deliberazioni hanno efficacia dopo che, avuta la *recognitio* della Sede Apostolica, sono state promulgate con decreto del Presidente della Conferenza Episcopale, e diventano esecutive un mese dopo la data della pubblicazione nel «Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana», salva diversa disposizione.

ART. 17

Dichiarazioni dottrinali

Le dichiarazioni dottrinali della Conferenza, perché possano costituire un magistero autentico ed essere pubblicate a suo nome nel «Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana», devono essere approvate dall'Assemblea Generale in riunione plenaria e con il voto unanime dei membri Vescovi o con la maggioranza di almeno due terzi dei Vescovi aventi voto deliberativo; in quest'ultimo caso, però, alla promulgazione deve precedere la *recognitio* della Santa Sede.

ART. 18

Altre deliberazioni

Le altre deliberazioni sono prese dall'Assemblea Generale con la maggioranza assoluta dei presenti votanti e, di regola, con suffragio scritto. A tali deliberazioni, quantunque giuridicamente non vincolanti, ogni Vescovo si atterrà in vista dell'unità e del bene comune, a meno che ragioni di speciale rilievo ne dissuadano, a suo giudizio, l'adozione nella propria diocesi.

ART. 19

Deleghe dell'Assemblea

L'Assemblea Generale può delegare, in casi determinati e con regolare votazione, al Consiglio Episcopale Permanente o alla Presidenza la facoltà di compiere atti di competenza dell'Assemblea medesima, salve sempre le deliberazioni di cui agli artt. 16 e 17.

ART. 20

Elezioni di persone

Le elezioni di persone ai vari uffici sono fatte a norma del can. 119, 1° del codice di diritto canonico, salve particolari disposizioni contenute nel regolamento, e con voto segreto.

CAPITOLO III
IL CONSIGLIO EPISCOPALE PERMANENTE

ART. 21

Composizione

Il Consiglio Episcopale Permanente si compone:

- a) del Presidente, dei Vice Presidenti e del Segretario Generale della Conferenza;
- b) dei Presidenti delle Conferenze Episcopali Regionali;
- c) dei Presidenti delle Commissioni Episcopali.

ART. 22

Sessioni ordinarie e straordinarie

§ 1. Il Consiglio Episcopale Permanente si riunisce in sessione ordinaria almeno tre volte l'anno; in sessione straordinaria ogni qualvolta la Presidenza lo ritenga opportuno.

§ 2. Per la validità delle sessioni del Consiglio è sufficiente la presenza dei due terzi dei membri.

ART. 23

Competenze

Il Consiglio Episcopale Permanente:

- a) prende le decisioni che la Sede Apostolica o l'Assemblea Generale gli demandano;
- b) approva dichiarazioni o documenti concernenti problemi di speciale rilievo per la Chiesa o per la società in Italia, che meritano un'autorevole considerazione e valutazione anche per favorire l'azione convergente dei Vescovi;
- c) in casi gravi e urgenti, salvi quelli specificatamente riservati dalla norma canonica, emette, a nome proprio, le dichiarazioni e i documenti di cui all'art. 15, lett. a), purché approvati da almeno quattro quinti dei membri presenti. Nel rendere pubblici tali atti, la Presidenza ne dà contemporaneamente comunicazione ai membri della Conferenza indicando i motivi per cui sono stati emessi;
- d) delibera la convocazione delle sessioni ordinarie e straordinarie dell'Assemblea Generale, fissandone il luogo, il tempo e la durata;

- e) sceglie e stabilisce gli argomenti dell'ordine del giorno delle sessioni dell'Assemblea Generale, tenendo conto anche delle eventuali proposte indirizzate al Presidente della C.E.I. ai sensi dell'art. 12, e designa i relatori degli argomenti da trattare nelle sessioni medesime;
- f) nei casi particolari previsti dall'art. 9, § 2 delibera le consultazioni straordinarie;
- g) elegge i membri delle Commissioni Episcopali, salvo quanto disposto dall'art. 15, lett. h);
- h) elegge il Vescovo delegato dell'Episcopato italiano nella Commissione degli Episcopati della Comunità Europea (COMECE);
- i) nomina, su proposta della Presidenza, i Sottosegretari, l'Economo e il collegio dei Revisori dei conti;
- l) elegge i Vescovi membri del Consiglio per gli affari giuridici e designa tra essi il Presidente;
- m) nomina, su proposta della Presidenza, i Direttori degli Uffici della Segreteria Generale;
- n) nomina o conferma i responsabili degli organismi nazionali, per i quali il diritto o gli statuti demandano alla C.E.I. la nomina stessa;
- o) nomina o conferma o esprime il gradimento per la nomina dei presbiteri incaricati dell'assistenza religiosa agli organismi pastorali o di apostolato operanti a livello nazionale. La nomina, la conferma e il gradimento per gli ecclesiastici hanno anche valore di *missio canonica*;
- p) approva le determinazioni di natura giuridico-amministrativa attribuite alla propria competenza dalle disposizioni esecutive di norme pattizie;
- q) approva le relazioni periodiche delle Commissioni Episcopali; dà ad esse indicazioni riguardanti lo studio delle questioni e l'elaborazione delle proposte da sottoporre, in via definitiva, all'approvazione dell'Assemblea Generale o dello stesso Consiglio Episcopale Permanente; conferisce alle medesime Commissioni eventuali mandati esecutivi, a norma dell'art. 39;
- r) esprime pareri e suggerimenti in ordine agli schemi di intese da stipulare tra l'Autorità ecclesiastica e il Governo italiano;
- s) approva, su proposta della Presidenza, la costituzione e il quadro strutturale degli Uffici e dei Servizi della Segreteria Generale e delle Consulte ad essi collegate, e l'eventuale instaurazione di specifici rapporti di collaborazione con enti, uffici pastorali o aggregazioni di apostolato;

- t) delibera la costituzione dei Comitati, di cui all'art. 29, § 3, e ne approva il regolamento;
- u) delibera la costituzione e approva lo statuto o il regolamento di organismi che concorrono ad animare settori di attività pastorale a servizio delle Chiese che sono in Italia nel quadro degli orientamenti programmatici della C.E.I. e con appropriate forme di collegamento con i suoi organi;
- v) delibera circa gli statuti degli organismi pastorali o di apostolato operanti a livello nazionale per i quali è prevista l'approvazione della C.E.I., e decide sulla erezione e soppressione delle associazioni pubbliche nazionali, a norma dei cann. 312, § 1, 2° e 320, § 2 del codice di diritto canonico e sul conferimento della personalità giuridica canonica alle associazioni private, a norma dei cann. 312, § 1 e 322, § 1 del codice medesimo.

ART. 24

Votazioni

Le deliberazioni del Consiglio Episcopale Permanente, salvo quanto previsto dall'art. 23, lett. c), sono prese con la maggioranza dei due terzi dei presenti votanti e, se richiesto dal diritto o da almeno un terzo dei membri, con voto segreto.

CAPITOLO IV

LA PRESIDENZA

ART. 25

Composizione

§ 1. La Presidenza della C.E.I. si compone del Presidente, di tre Vice Presidenti e del Segretario Generale.

§ 2. Salvo casi riservati, partecipano alle riunioni, senza diritto di voto, i Sottosegretari e l'Economo.

ART. 26

Nomina del Presidente

§ 1. In considerazione dei particolari vincoli dell'Episcopato d'Italia con il Papa, Vescovo di Roma, la nomina del Presidente della Conferenza è riservata al Sommo Pontefice.

§ 2. Le funzioni di Pro Presidente, ai sensi del can. 452, § 1 del codice di diritto canonico, sono svolte dal Vice Presidente più anziano, in ordine successivo, per elezione, per ordinazione episcopale, per età.

ART. 27

Funzioni del Presidente

Il Presidente dirige l'attività generale della Conferenza. In particolare gli compete:

- a) rappresentare legalmente la C.E.I.;
- b) tenere le relazioni tra la Conferenza e la Santa Sede, direttamente o per il tramite del Nunzio Apostolico, e riferire periodicamente a questa sulla vita della Chiesa e sulla situazione religiosa in Italia;
- c) tenere le relazioni tra la Conferenza e le Autorità civili nazionali;
- d) convocare, su deliberazione del Consiglio Episcopale Permanente, le sessioni dell'Assemblea Generale e presiederle;
- e) convocare e presiedere il Consiglio Episcopale Permanente;
- f) promulgare le deliberazioni della Conferenza Episcopale Italiana giuridicamente vincolanti;
- g) compiere gli atti di ordinaria amministrazione;
- h) in casi di particolare gravità e urgenza, prendere deliberazioni straordinarie, sulle quali è tenuto a riferire, appena possibile, al Consiglio Episcopale Permanente;
- i) autorizzare gli atti di straordinaria amministrazione disposti dagli enti soggetti alla tutela della C.E.I., previa istruttoria da parte del competente Ufficio della Segreteria Generale;
- l) convocare i Presidenti delle Conferenze Episcopali Regionali, ai sensi dell'art. 43, § 3.

ART. 28

Compiti della Presidenza

La Presidenza della Conferenza:

- a) cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea Generale e del Consiglio Episcopale Permanente;
- b) prepara l'ordine del giorno per le sessioni del Consiglio Episcopale Permanente;
- c) nei casi particolari, previsti dall'art. 9, § 2, delibera le consultazioni straordinarie;

- d) tratta con i competenti organi civili, a norma dell'art. 5;
- e) mantiene e coordina i rapporti con le Conferenze Episcopali delle altre nazioni e con gli organi di collegamento tra le medesime;
- f) coordina le attività delle Commissioni Episcopali;
- g) in casi gravi e urgenti interviene emanando a nome proprio note o messaggi pastorali o adottando le deliberazioni per sé spettanti al Consiglio Episcopale Permanente, con l'obbligo di riferire, appena possibile, al Consiglio medesimo. Nel rendere pubbliche tali deliberazioni, ne dà contemporaneamente comunicazione ai membri della Conferenza;
- h) delibera gli atti di straordinaria amministrazione. Si considerano di straordinaria amministrazione, ove si riferiscano a valori di importo superiore alla somma minima stabilita dall'Assemblea Generale a norma del can. 1292, § 1 del codice di diritto canonico, i seguenti atti:
 - l'alienazione di beni immobili, anche se non facenti parte del patrimonio stabile della C.E.I.,
 - la decisione di nuove voci di spesa rispetto a quelle indicate nello stato annuale di previsione,
 - l'esecuzione di lavori di costruzione, ristrutturazione o straordinaria manutenzione,
 - l'inizio, il subentro o la partecipazione in attività considerate commerciali ai fini fiscali,
 - i contratti di locazione,
 - qualunque atto che possa peggiorare la condizione patrimoniale della C.E.I.,
 - ogni mutazione della destinazione d'uso di un immobile;
- i) esprime il gradimento per le candidature o provvede alla nomina dei responsabili delle Associazioni o degli Organismi pastorali o di apostolato quando gli statuti dei medesimi lo prevedano.

CAPITOLO V

LA SEGRETERIA GENERALE

ART. 29

Composizione

§ 1. La Segreteria Generale della C.E.I. si compone del Vescovo Segretario Generale, di uno o più presbiteri Sottosegretari e dell'Economo, che può anche essere un laico.

§ 2. La Segreteria Generale si articola in vari Uffici e Servizi, i quali possono avvalersi della collaborazione di Consulte nazionali, composte di Vescovi anche emeriti, presbiteri, diaconi, membri di istituti di vita consacrata e di società di vita apostolica, laici, aventi compiti di studio e di promozione nei rispettivi settori pastorali.

§ 3. Presso la Segreteria Generale possono essere costituiti, con delibera del Consiglio Episcopale Permanente, Comitati per lo studio e l'attuazione di particolari iniziative, composti di esperti nelle materie di specifico interesse e aventi carattere temporaneo.

ART. 30

Nomina del Segretario Generale, dei Sottosegretari e dell'Economo

§ 1. Il Vescovo Segretario Generale è nominato dal Sommo Pontefice su proposta della Presidenza, sentito il Consiglio Episcopale Permanente.

§ 2. I Sottosegretari e l'Economo sono nominati dal Consiglio Episcopale Permanente, a norma dell'art. 23, lett. i).

ART. 31

Funzioni del Segretario Generale

Il Segretario Generale svolge le sue funzioni in tutte le attività della Conferenza, promovendone lo sviluppo e il coordinamento secondo gli orientamenti dell'Assemblea Generale, del Consiglio Episcopale Permanente e della Presidenza. In particolare, egli:

- a) coadiuva il Presidente e la Presidenza nell'adempimento delle loro funzioni;
- b) indirizza e coordina l'attività dei Sottosegretari e sovrintende alle attività degli Uffici e dei Servizi della Segreteria;
- c) fornisce alle Commissioni Episcopali le informazioni e i dati necessari per il loro lavoro;
- d) cura che vengano redatti i verbali delle riunioni degli organi della C.E.I. e provvede che siano conservati nell'archivio generale della medesima;
- e) nomina gli ufficiali e gli addetti della Segreteria Generale;
- f) cura i rapporti tra la C.E.I. e le singole Conferenze Episcopali Regionali;
- g) mantiene i contatti con le Segreterie delle Conferenze Episcopali di altre nazioni e degli organi di collegamento tra le medesime.

ART. 32

Funzioni dei Sottosegretari

I Sottosegretari collaborano con il Segretario Generale. Il Sottosegretario più anziano per nomina lo sostituisce in caso di necessità e ne fa le veci in caso di ufficio vacante o di assenza.

CAPITOLO VI

IL CONSIGLIO PER GLI AFFARI ECONOMICI E IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ART. 33

Composizione

§ 1. Il Consiglio per gli Affari Economici è presieduto dal Presidente della C.E.I. e si compone di quattro Vescovi eletti dall'Assemblea Generale.

§ 2. Le funzioni di Segretario del Consiglio per gli Affari Economici sono svolte dall'Economo della C.E.I.

ART. 34

Competenze del Consiglio per gli Affari Economici

Il Consiglio per gli Affari Economici, che si riunisce almeno tre volte all'anno, assiste il Presidente e la Presidenza della C.E.I. nell'esercizio delle loro responsabilità amministrative. In particolare:

- a) esamina la gestione amministrativa interna della Conferenza e degli organismi da essa dipendenti, servendosi anche dell'opera dei Revisori dei conti;
- b) indica i criteri per la tenuta della contabilità di tutti gli organismi dipendenti dalla Conferenza;
- c) formula indicazioni per incrementare e coordinare le fonti di finanziamento della Conferenza;
- d) predispone il bilancio consuntivo annuale della Conferenza e lo sottopone alla Presidenza della C.E.I. in vista della presentazione all'Assemblea Generale per l'approvazione;
- e) esprime il parere preventivo sui programmi ordinari e straordinari di attività delle Commissioni Episcopali e degli Uffici della Conferenza, per quanto concerne gli aspetti economici, ed elabora lo stato di previsione annuale della Conferenza;

- f) esprime parere vincolante sugli atti di straordinaria amministrazione che la Presidenza della C.E.I. intende deliberare;
- g) esamina ogni altra questione ad esso demandata dalla Presidenza.

ART. 35

Funzioni dell'Economo

L'Economo esercita le sue funzioni nell'ambito della Conferenza attenendosi alle disposizioni giuridico-amministrative contenute nel codice di diritto canonico e nelle delibere attuative della C.E.I. nonché agli indirizzi dati dall'*Istruzione in materia amministrativa* emanata dalla medesima Conferenza. In particolare:

- a) cura l'amministrazione ordinaria dei beni mobili e immobili della C.E.I. sotto l'autorità del Presidente e secondo le indicazioni generali del Consiglio per gli Affari Economici;
- b) provvede agli adempimenti e alle spese disposti dal Presidente;
- c) cura la gestione giuridica ed economica delle posizioni del personale dipendente dalla Conferenza;
- d) fornisce agli organi competenti della Conferenza gli elementi contabili da essi richiesti;
- e) prepara una bozza di preventivo e di consuntivo delle entrate e delle uscite annuali, da sottoporre al Consiglio per gli Affari Economici in vista della predisposizione dello stato di previsione e del bilancio consuntivo della C.E.I.

ART. 36

Revisori dei conti

Il Consiglio Episcopale Permanente nomina il Collegio dei Revisori dei conti, composto di tre membri, e designa tra questi il Presidente.

ART. 37

Patrimonio stabile e mezzi economici

§ 1. Il patrimonio stabile della C.E.I. è costituito:

- a) dalla somma di un miliardo di lire;
- b) dagli eventuali beni mobili e immobili ad esso assegnati dall'Assemblea Generale, su proposta presentata dalla Presidenza udito il parere del Consiglio per gli Affari Economici.

§ 2. I mezzi economici per l'attività della C.E.I. provengono:

- a) dai redditi del proprio patrimonio;

- b) da un contributo annuo a carico delle diocesi, proposto dal Consiglio per gli Affari Economici e approvato dall'Assemblea Generale;
- c) da eventuali contributi di enti e di privati, da lasciti e donazioni.

ART. 38

Devoluzione dei beni

In caso di scioglimento o soppressione della C.E.I. il patrimonio che residua dalla liquidazione è devoluto secondo le disposizioni date dalla Sede Apostolica.

CAPITOLO VII

LE COMMISSIONI EPISCOPALI

ART. 39

Costituzione e natura delle Commissioni Episcopali

§ 1. L'Assemblea Generale, per studiare e formulare la soluzione dei problemi relativi alle finalità della Conferenza di cui all'art. 3, costituisce Commissioni Episcopali con carattere di stabilità. Queste pertanto hanno compiti di studio, di proposta e di animazione; per loro natura non hanno potestà deliberativa né funzioni esecutive.

§ 2. Alle Commissioni Episcopali, nel quadro degli orientamenti pastorali periodicamente assunti dalla C.E.I. e secondo programmi da esse predisposti all'inizio del quinquennio del loro mandato, spetta:

- a) esaminare i problemi specifici relativi alle varie finalità della Conferenza, dando priorità alle indicazioni dell'Assemblea Generale, del Consiglio Episcopale Permanente e della Presidenza;
- b) formulare le soluzioni, sottoponendo conclusioni e proposte al Consiglio Episcopale Permanente;
- c) promuovere per mandato dello stesso Consiglio le opportune iniziative;
- d) favorire la collaborazione con altre Commissioni quando ciò sia richiesto da tematiche implicanti competenze connesse.

§ 3. Le Commissioni Episcopali possono elaborare documenti nell'ambito della propria competenza, sottoponendoli all'esame del Consiglio Episcopale Permanente sia nella fase progettuale sia nel corso della loro preparazione e avendo l'approvazione del medesimo per la loro pubblicazione.

Di ogni documento dovranno essere precisati il limite dell'autorevolezza, i destinatari e le finalità.

ART. 40

Elezione del Presidente, dei membri e del Segretario

§ 1. Il Presidente di ciascuna Commissione Episcopale è eletto dall'Assemblea Generale su una lista di candidati predisposta dalla Presidenza e contenente i nomi indicati da ciascuna Conferenza Episcopale Regionale. Egli fa parte del Consiglio Episcopale Permanente.

§ 2. I membri delle Commissioni Episcopali sono eletti dal Consiglio Episcopale Permanente, preferibilmente fra i candidati indicati dalle Conferenze Episcopali Regionali a norma del paragrafo precedente.

§ 3. Il Segretario di ciascuna Commissione Episcopale è eletto dai membri della Commissione nel proprio ambito.

§ 4. Le Commissioni Episcopali si riuniscono periodicamente, secondo le esigenze pastorali.

ART. 41

Esperti

Le Commissioni Episcopali si avvalgono dell'opera di esperti, che possono essere Vescovi anche emeriti, presbiteri, diaconi, membri di istituti di vita consacrata e di società di vita apostolica, laici.

ART. 42

Relazione al Consiglio Episcopale Permanente

Le Commissioni Episcopali riferiscono sulla loro attività al Consiglio Episcopale Permanente, informandone preventivamente la Presidenza.

CAPITOLO VIII

LA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA E LE CONFERENZE EPISCOPALI REGIONALI

ART. 43

Autonomia e collegamento

§ 1. Le Conferenze Episcopali Regionali, costituite per promuove-

re un'azione pastorale comune tra le Chiese particolari di una medesima Regione Ecclesiastica e per favorire i mutui rapporti tra i Vescovi, sono stabilmente collegate con la C.E.I.

§ 2. Esse, nell'ambito della loro autonomia, coordinano con la Conferenza Nazionale le attività pastorali ed esprimono suggerimenti e proposte utili alla vita delle Chiese che sono in Italia.

§ 3. Il Presidente della C.E.I., in attuazione del disposto dell'art. 4, § 4, può convocare in apposita riunione i Presidenti delle Conferenze Episcopali Regionali allo scopo di favorire il coordinamento delle attività delle Conferenze stesse e di consultarli su problemi pastorali di comune interesse, specialmente su quelli connessi con il territorio e con gli indirizzi delle Regioni civili.

§ 4. La C.E.I. richiede e valorizza gli apporti dottrinali e pratici delle Conferenze Episcopali Regionali e in particolare cura che i documenti preparatori per le sessioni dell'Assemblea Generale possano essere preventivamente valutati dalle stesse Conferenze.

ART. 44

Collaborazione con i Vescovi delegati e gli incaricati regionali

§ 1. Le Conferenze Episcopali Regionali eleggono i Vescovi delegati per settori di attività pastorale possibilmente in corrispondenza con quelli propri delle Commissioni Episcopali della Conferenza Nazionale, anche per favorire gli opportuni collegamenti con i relativi organi statutari della C.E.I.

§ 2. Le stesse Conferenze Episcopali Regionali designano, su proposta dei Vescovi delegati, un incaricato regionale per i principali settori di attività pastorale e ne promuovono la collaborazione con le strutture e le iniziative della C.E.I.

CAPITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 45

Durata delle cariche

§ 1. Tutte le cariche elettive a carattere direttivo in seno agli organi della C.E.I. hanno la durata di cinque anni e, ad eccezione delle cariche della Segreteria Generale, non sono immediatamente rinnovabili.

I Presidenti delle Commissioni Episcopali non possono essere immediatamente rieletti, neppure all'incarico di Presidente di una diversa Commissione Episcopale.

§ 2. Le cariche elettive a carattere non direttivo in seno agli organi della C.E.I. hanno la durata di cinque anni e possono essere rinnovate per un secondo quinquennio consecutivo.

ART. 46

Regolamento

L'Assemblea Generale approva un regolamento, in conformità e per l'ordinata ed efficace esecuzione del presente statuto.

ART. 47

Interpretazione dello statuto e del regolamento

A dirimere eventuali incertezze in merito all'interpretazione dello statuto e del regolamento provvederà il Consiglio Episcopale Permanente, sentito il parere del Consiglio per gli affari giuridici, di cui all'art.8, § 2.

Spetta al Segretario Generale fornire tutti gli elementi di giudizio.

ART. 48

Norma di rinvio

Per quanto non previsto negli articoli precedenti si fa riferimento alle norme del diritto canonico e alle leggi civili in quanto applicabili agli enti ecclesiastici.

ART. 49

"Recognitio" della Sede Apostolica

Il presente statuto e le sue eventuali modifiche hanno efficacia solo a seguito della *recognitio* della Sede Apostolica. Essi entrano in vigore un mese dopo la pubblicazione nel «Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana».

Regolamento
della
Conferenza Episcopale Italiana

Decreto di promulgazione

Conferenza Episcopale Italiana

Prot. n. 1210/00

Il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana

CAMILLO CARD. RUINI

PREMESSO CHE la XLVII Assemblea Generale dei Vescovi italiani (Collevalenza, 22-26 maggio 2000) ha apportato allo statuto della C.E.I. talune modifiche ratificate dalla Santa Sede con la prescritta "recognitio";

RAVVISATA la necessità di adeguare il regolamento della C.E.I. a tali modifiche;

CONSIDERATO che la medesima XLVII Assemblea Generale ha approvato le connesse modifiche regolamentari appositamente predisposte;

AI SENSI dell'art. 27, lett. a) dello statuto della C.E.I.

emana il seguente

DECRETO

Il Regolamento della Conferenza Episcopale Italiana, modificato dalla XLVII Assemblea Generale dei Vescovi italiani, sia promulgato nel testo allegato al presente decreto.

Il Regolamento, così modificato, sia pubblicato nel "Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana"; esso entrerà in vigore trascorso un mese dalla data della pubblicazione.

Roma, 1 settembre 2000

+ ENNIO ANTONELLI
Segretario Generale

CAMILLO Card. RUINI
Presidente

Testo del Regolamento

PREMESSA

Il presente regolamento dà esecuzione allo statuto della Conferenza Episcopale Italiana modificato dalla XLIV Assemblea Generale ed entrato in vigore il 30 novembre 1998 dopo aver ottenuto la prescritta *recognitio* della Santa Sede con decreto della Congregazione per i Vescovi in data 15 ottobre 1998.

La divisione dei capitoli rimanda in linea di massima alla struttura dello statuto, allo scopo di facilitare una lettura coordinata dei due testi.

CAPITOLO I

NATURA E COSTITUZIONE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA (Cf statuto, artt. 4-8)

ART. 1

Personalità giuridica canonica e riconoscimento civile

Il riconoscimento della Conferenza Episcopale Italiana nella configurazione rispondente alle disposizioni del Concilio Vaticano II e l'approvazione del relativo statuto sono stati dati dalla Santa Sede con decreto della Sacra Congregazione Concistoriale del 16 dicembre 1965.

La Conferenza Episcopale Italiana ha acquisito la personalità giuridica civile, quale ente ecclesiastico, in data 3 giugno 1985, ai sensi dell'art. 13 delle Norme approvate con il Protocollo stipulato tra l'Italia e la Santa Sede il 15 novembre 1984 e tradotte nell'ordinamento italiano con la legge 20 maggio 1985, n. 222.

In data 26 settembre 1986 l'ente ecclesiastico "Conferenza Episcopale Italiana" è stato iscritto nel Registro delle persone giuridiche presso la cancelleria del Tribunale Civile di Roma con il numero d'ordine 370/86.

ART. 2

Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana

Il «Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana» è l'organo ufficiale nel quale sono pubblicate le deliberazioni, i documenti e le dichiarazioni degli organi della Conferenza.

La redazione del «Notiziario» è curata dalla Segreteria Generale.

ART. 3

Rapporti ecclesiali

Il Segretario Generale, in conformità alle direttive del Presidente e per quanto di sua competenza, mantiene i rapporti con i Dicasteri della Santa Sede, la Nunziatura Apostolica in Italia e la Segreteria del Sinodo dei Vescovi, provvedendo in particolare a trasmettere tutti i documenti che devono essere presentati a tali uffici e a fornire le informazioni richieste.

Il Segretario Generale mantiene i contatti con le Segreterie delle Conferenze Episcopali di altre nazioni, specialmente di quelle europee, e degli organi di collegamento tra le medesime, trasmettendo anche copia dei documenti più importanti approvati dalla Conferenza, note di studio o informative utili.

Il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana informa l'Assemblea Generale e il Consiglio Episcopale Permanente circa l'attività del Consiglio delle Conferenze Episcopali Europee (C.C.E.E.).

Il Vescovo delegato per la Commissione degli Episcopati della Comunità Europea (COM.E.C.E.) concorda con il Segretario Generale le modalità attraverso le quali informare gli organi della Conferenza Episcopale Italiana circa i lavori della medesima Commissione.

ART. 4

Rapporti con la società civile

La Conferenza Episcopale Italiana segue l'attività legislativa e amministrativa europea, nazionale e regionale per il tramite di un apposito Servizio.

Le intese tra la Conferenza Episcopale Italiana e il Governo italiano, previste dalla normativa pattizia, sono definite dalla Presidenza, tenendo presenti i pareri e i suggerimenti espressi dal Consiglio Episcopale Permanente ai sensi dell'art. 23, lett. r) dello statuto.

Tali intese, sottoscritte dal Presidente, vengono promulgate con decreto del medesimo ed entrano in vigore un mese dopo la pubblicazione nel «Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana», salva diversa disposizione stabilita nel decreto di promulgazione.

ART. 5

Membri

I membri della Conferenza, di cui all'art. 6 dello statuto, ivi compresi i presbiteri eletti amministratori diocesani, partecipano alle attività della medesima dal momento in cui ha inizio, a norma del diritto, l'esercizio del loro ministero.

I Vescovi eletti, e coloro che per il diritto sono ad essi equiparati, fino a quando non iniziano il loro ministero, ricevono tutte le comunicazioni della Conferenza e sono invitati a partecipare all'Assemblea Generale senza diritto di voto.

ART. 6

Attività del Consiglio per gli affari giuridici

Il Consiglio per gli affari giuridici agisce ordinariamente su istanza del Segretario Generale, che trasmette le richieste degli organi della Conferenza concernenti l'esame di questioni o l'elaborazione di proposte.

Il Consiglio può sottoporre alla valutazione della Presidenza l'opportunità di affrontare nelle sedi competenti problemi giuridici che presentano particolare rilievo in rapporto ai compiti della Conferenza.

Il Presidente della Conferenza può invitare il Presidente o un altro membro del Consiglio alle riunioni degli organi della Conferenza interessati per illustrare i termini delle questioni esaminate o gli schemi delle proposte elaborati dal medesimo.

Il Consiglio può avvalersi dell'opera di esperti nel campo del diritto canonico ed ecclesiastico.

La funzione di segretario del Consiglio è svolta dal direttore dell'Ufficio Nazionale per i problemi giuridici.

CAPITOLO II
L'ASSEMBLEA GENERALE
(Cf statuto, artt. 9-19)

ART. 7

Obbligo di partecipazione

I membri della Conferenza sono tenuti a partecipare alle sessioni dell'Assemblea Generale sia ordinarie che straordinarie.

Essi notificano alla Segreteria Generale la partecipazione alle sessioni e il loro recapito durante i lavori delle medesime.

I membri impediti, per giuste cause, di partecipare alle sessioni dell'Assemblea ne danno comunicazione alla Segreteria Generale e possono inviare per iscritto il loro parere sugli argomenti all'ordine del giorno.

ART. 8

Computo delle presenze

In ordine all'art. 10, § 2 dello statuto, si considerano presenti alle sessioni dell'Assemblea Generale i membri che hanno ritirato dalla segreteria il documento di presenza.

Il Segretario Generale verifica il numero dei presenti ai fini della validità della sessione e ne dà comunicazione all'inizio dei lavori.

E' facoltà dei membri dell'Assemblea Generale chiedere la verifica del numero legale delle presenze nel corso dei lavori.

ART. 9

Vescovi emeriti

In attuazione dell'art. 14, § 1 dello statuto, il Presidente comunica ai Vescovi emeriti la data di svolgimento delle sessioni dell'Assemblea Generale e il relativo ordine del giorno.

ART. 10

Invitati

Il Consiglio Episcopale Permanente, nel decidere di invitare rappresentanti di altre Conferenze Episcopali, presbiteri, diaconi, membri di istituti di vita consacrata o di società di vita apostolica e laici alle sessioni dell'Assemblea Generale, ne stabilisce le modalità di partecipazione.

ART. 11

Convocazione delle sessioni

Il Presidente convoca l'Assemblea Generale, in sessione ordinaria o straordinaria, almeno un mese prima della data di inizio di questa, salvo che ragioni di urgenza impongano un tempo più breve.

ART. 12

Preparazione delle sessioni

Il Segretario Generale prepara le sessioni dell'Assemblea Generale.

Egli invia al Nunzio Apostolico in Italia, ai membri della Conferenza e agli invitati la lettera di convocazione del Presidente con l'ordine del giorno, la documentazione e tutte le indicazioni organizzative necessarie per il buon andamento dei lavori.

In particolare egli provvede a sottoporre in tempo utile all'esame delle Conferenze Episcopali Regionali i documenti concernenti i punti più rilevanti dell'ordine del giorno, per riceverne contributi integrativi o propositivi in vista dello svolgimento dell'Assemblea Generale.

ART. 13

Presidenza delle sessioni

Le sessioni dell'Assemblea Generale sono presiedute dal Presidente della Conferenza o, in sua assenza, dal Pro Presidente, ai sensi dell'art. 26, § 2 dello statuto.

ART. 14

Moderatore dei lavori assembleari

Colui che presiede a norma dell'articolo precedente può affidare la funzione di Moderatore dei lavori dell'Assemblea Generale a uno dei Vice Presidenti.

ART. 15

Modalità dei lavori assembleari

L'attività dell'Assemblea Generale si svolge ordinariamente in riunioni plenarie; per approfondire determinati argomenti può svolgersi anche in gruppi di studio.

ART. 16

Apertura delle sessioni dell'Assemblea Generale

Le sessioni dell'Assemblea Generale si aprono con l'invocazione allo Spirito Santo, con il saluto del Presidente e con una relazione del medesimo sui principali problemi che interessano la Chiesa in Italia; segue l'esposizione del programma di lavoro e dell'ordine del giorno.

ART. 17

Celebrazioni liturgiche

Durante ogni sessione dell'Assemblea Generale viene concelebrata l'Eucaristia.

Nel corso dei lavori si celebra la liturgia delle ore e si dedica un tempo opportuno al religioso ascolto della parola di Dio e alla preghiera comunitaria.

ART. 18

Compiti del Segretario Generale

Il Segretario Generale cura il corretto svolgimento dei lavori dell'Assemblea Generale; dispone la distribuzione della documentazione e delle schede con i quesiti da sottoporre a eventuale votazione; dà le informazioni organizzative e risponde alle interpellanze di sua competenza.

ART. 19

Rapporti con i mezzi di informazione

La Presidenza, per il tramite dell'Ufficio competente, cura i rapporti con gli operatori della comunicazione sociale per favorire un'adeguata informazione circa il programma, i lavori e le conclusioni delle sessioni dell'Assemblea Generale.

I partecipanti alle sessioni dell'Assemblea Generale sono tenuti al riserbo dovuto alla natura propriamente episcopale e al lavoro collegiale della medesima.

ART. 20

Relazioni illustrative

I principali argomenti posti all'ordine del giorno sono illustrati da una relazione, ordinariamente inviata in precedenza ai membri della Conferenza.

Nel caso in cui l'ordine del giorno preveda una votazione con effetto giuridicamente vincolante la relazione deve essere accompagnata da uno schema di deliberazione.

Il Consiglio Episcopale Permanente, considerata la natura degli argomenti, può stabilire che si abbiano due distinte relazioni: una a favore e l'altra contraria.

I relatori sono scelti dalla Presidenza, tenendo anche conto delle indicazioni del Consiglio Episcopale Permanente.

ART. 21

Contributi delle Commissioni Episcopali e di altri organismi

Per l'espletamento dei suoi compiti, l'Assemblea Generale può avvalersi degli studi e dei pareri delle Commissioni Episcopali, nonché dell'apporto degli Uffici e dei Servizi della Segreteria Generale e dei Comitati, di cui all'art. 29, §§ 2-3 dello statuto.

ART. 22

Commissione speciale

Per l'approfondimento di determinati problemi l'Assemblea Generale può stabilire che, durante i lavori, si costituisca una Commissione speciale, formata da Vescovi designati dalla stessa Assemblea su proposta della Presidenza.

Per richiedere che una questione sia esaminata da una Commissione speciale è necessario presentare alla Presidenza un esposto scritto e motivato a firma di almeno trenta membri dell'Assemblea Generale.

La Commissione designa al suo interno un Presidente e un Segretario.

Un Vescovo relatore illustra all'Assemblea Generale il lavoro svolto dalla Commissione e presenta l'eventuale schema di proposta, facendo conoscere le ragioni delle soluzioni adottate e l'esito delle votazioni svoltesi nella Commissione.

Qualora l'Assemblea Generale chieda emendamenti allo schema proposto, la Commissione speciale si riunisce per esaminarli e riproporre il testo emendato, con le opportune osservazioni, al voto dell'Assemblea Generale.

La Commissione speciale può avvalersi dell'opera di esperti, d'intesa con la Presidenza della Conferenza.

ART. 23

Esame dei reclami

Fermo restando quanto disposto dall'art. 47 dello statuto, per dirimere eventuali questioni procedurali durante i lavori dell'Assemblea Generale la Presidenza affida al Consiglio per gli affari giuridici, di cui all'art. 8, § 2 dello statuto, l'esame dei reclami presentati per iscritto e motivati e, ricevuto il parere dello stesso, comunica le proprie decisioni all'Assemblea Generale.

ART. 24

Mozioni d'ordine

Gli argomenti sono posti in discussione, normalmente, secondo l'ordine del giorno prestabilito.

Eventuali mozioni d'ordine, sottoscritte da almeno trenta membri, sono presentate al Moderatore, che le trasmette al Presidente per la decisione del caso.

ART. 25

Discussione e interventi

Finita la relazione su un argomento e aperta la discussione, il Moderatore dà la parola secondo l'ordine di prenotazione a coloro che hanno fatto richiesta su apposita scheda.

Hanno la precedenza i Vescovi eventualmente designati dalle rispettive Conferenze Episcopali Regionali.

Gli interventi devono essere contenuti entro i limiti di tempo stabiliti dal Moderatore e riferirsi unicamente al tema posto in discussione.

È bene che l'intervento orale sia accompagnato da un testo scritto, da consegnare alla Segreteria. Si possono presentare interventi anche solo per iscritto.

Quando l'estensione del testo in esame lo richiede, il Moderatore può proporre la discussione prima sulla sua globalità e poi sulle singole parti di esso.

Esaurito il dibattito, il Relatore risponde ai vari interventi; quindi il Moderatore può dichiarare chiusa la discussione, se la maggioranza non si oppone, o rimandare il proseguimento della discussione ad altra riunione.

Dichiarata chiusa la discussione, sono ammessi interventi soltanto per dichiarazioni di voto.

ART. 26

Scrutatori

Per lo svolgimento delle votazioni scritte in riunione plenaria la Presidenza propone la nomina di un sufficiente numero di scrutatori.

Subito dopo ciascun scrutinio deve esserne proclamato il risultato.

ART. 27

Votazione degli emendamenti

Nella votazione su un testo proposto all'esame dell'Assemblea Generale si procede dapprima al voto dei singoli emendamenti e quindi al voto globale e conclusivo.

A giudizio del Presidente la votazione globale e conclusiva può avvenire in una riunione successiva a quella nella quale sono stati votati gli emendamenti, per dare modo ai presenti di riesaminare il testo nella sua ultima redazione.

ART. 28

Ripetizione di votazione

Prima di procedere a una votazione conclusiva, per favorire orientamenti comuni dell'Assemblea Generale, possono essere proposte votazioni orientative.

Un argomento sottoposto a votazione conclusiva, e non approvato, non può essere proposto per una seconda votazione durante la medesima sessione.

ART. 29

Modalità delle votazioni

Le votazioni sulle deliberazioni giuridicamente vincolanti e sulle dichiarazioni dottrinali, di cui agli artt. 16 e 17 dello statuto, vanno fatte per iscritto o con altri mezzi equivalenti, provvedendo a un idoneo preavviso circa i tempi di svolgimento.

Per le altre deliberazioni, salvo quanto prescritto dall'art. 18 dello statuto, sono ammesse, a giudizio del Presidente, votazioni peralzata di mano.

Nelle votazioni vengono conteggiati i voti favorevoli, quelli contrari, quelli nulli e le schede bianche, salvo il disposto dell'articolo seguente.

ART. 30

Espressione del voto

La votazione finale sulle deliberazioni giuridicamente vincolanti o non vincolanti, sulle dichiarazioni dottrinali o sui documenti è espressa mediante *placet o non placet*; con la stessa modalità si procede alla votazione degli emendamenti.

Le altre votazioni sono espresse mediante *placet, non placet, placet iuxta modum*.

Il voto espresso mediante *placet iuxta modum* deve essere accompagnato dal testo scritto dell'emendamento proposto.

ART. 31

Votazioni su determinazioni concernenti disposizioni pattizie

Le determinazioni esecutive di delibere concernenti le materie di cui all'art. 5, § 4 dello statuto sono approvate dall'Assemblea Generale con la maggioranza assoluta dei presenti votanti e con suffragio espresso per iscritto o con altri mezzi equivalenti; ad esse i Vescovi sono tenuti ad attenersi, in quanto connesse con accordi tra la Santa Sede e lo Stato Italiano o con disposizioni di derivazione pattizia.

ART. 32

Votazioni sul contributo finanziario delle diocesi e sul bilancio

La deliberazione sul contributo annuo a carico delle diocesi deve essere distinta da quella di approvazione del bilancio consuntivo della Conferenza.

ART. 33

Richiesta di mandato speciale alla Santa Sede

L'Assemblea Generale, ai sensi dell'art. 16, § 1, lett. *b*) dello statuto, può chiedere alla Santa Sede il mandato speciale per decidere su determinate materie con effetti giuridicamente vincolanti.

Tale richiesta deve essere approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri della Conferenza.

ART. 34

Votazioni concernenti deleghe dell'Assemblea Generale

La delega, di cui all'art. 19 dello statuto, deve essere approvata dal-

l'Assemblea Generale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

ART. 35

Indelegabilità del voto

Non è consentito il voto per delega.

ART. 36

Durata della sessione

La durata della sessione è stabilita preventivamente, salvo che l'Assemblea Generale decida di abbreviare o prolungare i lavori.

ART. 37

Domande e proposte dell'Assemblea Generale

Prima di dichiarare conclusa la sessione, il Presidente può concedere un tempo adeguato per l'esame di domande o proposte presentate per iscritto, e indica, in via di massima, la data della successiva sessione.

ART. 38

Comunicato finale

Il comunicato finale circa i lavori dell'Assemblea Generale è predisposto dalla Segreteria Generale e approvato dal Presidente.

Qualora l'Assemblea Generale intenda emanare una dichiarazione avente particolare rilievo su taluno degli argomenti trattati, la preparazione del testo è affidata a un gruppo di Vescovi, designati dalla stessa Assemblea Generale su proposta della Presidenza; il documento deve essere approvato in riunione plenaria, almeno nella sua sostanza, demandando in questo caso la stesura del testo definitivo alla Presidenza, che dovrà prendere in esame le osservazioni integrative eventualmente presentate per iscritto dai Vescovi.

ART. 39

Esecuzione delle deliberazioni

Spetta alla Presidenza curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea Generale e darne comunicazione nel «Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana» ed eventualmente anche in altro modo ritenuto opportuno.

ART. 40

Verbale della sessione e pubblicazione degli atti

Conclusa la sessione, il Segretario Generale cura che ne venga redatto il verbale, raccoglie la documentazione da conservare nell'archivio della Conferenza e provvede alla pubblicazione degli atti.

CAPITOLO III

LE ELEZIONI

(Cf statuto, art. 20)

ART. 41

Eleggibilità alle cariche

Sono eleggibili alle varie cariche tutti i membri della Conferenza, ad eccezione del Presidente e del Segretario Generale.

Per favorire la più ampia partecipazione dei membri della Conferenza ai vari incarichi i Presidenti delle Conferenze Episcopali Regionali non sono eleggibili come membri del Consiglio per gli Affari Economici e delle Commissioni Episcopali.

Per la stessa ragione un membro della Conferenza non può appartenere a più organi statutari. In caso pertanto di designazione a più organi l'interessato comunica alla Presidenza la propria opzione.

ART. 42

Competenza e rappresentanza

Il criterio per l'elezione ai vari incarichi è quello della competenza, pur tenendo presente, per quanto possibile, quello della rappresentanza delle aree geografiche.

ART. 43

Modalità delle elezioni

Le elezioni si svolgono a norma dell'art. 20 dello statuto e del can. 119 del codice di diritto canonico, salvo quanto disposto nei commi seguenti.

Dovendosi eleggere un gruppo di persone, a garanzia di una più ampia rappresentatività ogni membro esprime il voto per un numero di

persone inferiore a quello degli eligendi, secondo quanto determinato dalla Presidenza caso per caso.

Nelle prime due votazioni risultano eletti i candidati che hanno ottenuto la maggioranza assoluta dei voti dei presenti votanti.

Nella terza votazione risultano eletti, in ogni caso, i rimanenti candidati che, nell'ordine, hanno ricevuto il maggior numero di voti.

Per l'elezione dell'ultimo candidato, nel caso in cui più candidati abbiano conseguito un medesimo numero di voti risulta eletto il più anziano per età.

Si procede alla votazione successiva solo dopo la proclamazione dell'esito della votazione antecedente.

I verbali delle elezioni vengono consegnati al Segretario Generale.

ART. 44

Elezioni spettanti all'Assemblea Generale

La successione delle votazioni riservate all'Assemblea Generale, ai sensi dell'art. 15 dello statuto, segue il seguente ordine:

- a) elezione dei Vice Presidenti;
- b) elezione dei membri del Consiglio per gli Affari Economici;
- c) elezione dei Presidenti delle Commissioni Episcopali.

ART. 45

Elezione dei Vice Presidenti

All'elezione di ciascun Vice Presidente si procede con votazione distinta.

La votazione avviene scrivendo sulla scheda il cognome, il nome e, in casi di omonimia, la sede del prescelto.

Eletto e proclamato il primo Vice Presidente, si procede all'elezione e alla proclamazione del secondo e poi del terzo, tenendo conto della prassi di eleggere un candidato per il Nord, uno per il Centro e uno per il Sud dell'Italia.

ART. 46

Elezione dei membri del Consiglio per gli Affari Economici

L'elezione dei membri del Consiglio per gli Affari Economici viene fatta su liste predisposte dalla Presidenza, anche in base alle segnalazioni delle Conferenze Episcopali Regionali.

ART. 47

Elezione dei Presidenti delle Commissioni Episcopali

L'elezione del Presidente di ciascuna Commissione Episcopale è fatta, a norma dell'art. 40, § 1 dello statuto, con votazione distinta su una lista contenente i nomi indicati dalle Conferenze Episcopali Regionali e altri eventualmente aggiunti dalla Presidenza.

ART. 48

Elezioni e nomine spettanti al Consiglio Episcopale Permanente

Spettano al Consiglio Episcopale Permanente:

a) l'elezione dei membri delle Commissioni Episcopali, ai sensi dell'art. 40, § 2 dello statuto;

b) l'elezione dei Vescovi rappresentanti della Conferenza Episcopale Italiana presso la Commissione degli Episcopati della Comunità Europea, ai sensi dell'art. 23, lett. h) dello statuto, o presso altri organismi europei;

c) l'elezione dei Sottosegretari, ai sensi dell'art. 23, lett. i) dello statuto;

d) l'elezione dell'Economo, ai sensi dell'art. 23, lett. i) dello statuto;

e) l'elezione dei membri e la designazione del Presidente del Collegio dei Revisori dei conti, ai sensi degli artt. 23, lett. i) e 36 dello statuto e dell'art. 108 del presente regolamento;

f) la nomina dei Direttori degli Uffici della Segreteria Generale, ai sensi dell'art. 23, lett. m) dello statuto, dei presidenti dei Comitati di cui all'art. 29, § 3 del medesimo statuto, nonché dei responsabili dei Servizi di promozione pastorale di cui all'art. 95 del presente regolamento.

I Direttori degli Uffici della Segreteria Generale sono nominati per un quinquennio; essi possono essere confermati per un quinquennio successivo.

ART. 49

Elezione dei Segretari delle Commissioni Episcopali

Avvenuta la costituzione delle Commissioni Episcopali, i membri si radunano per eleggere nel loro ambito, a norma dell'art. 40, § 3 dello statuto, i rispettivi Segretari.

ART. 50

Non accettazione o dimissioni

I membri eletti ad una carica della Conferenza possono non accettare l'elezione o dimettersi dalla carica solo per gravi motivi.

La non accettazione o le dimissioni motivate devono essere presentate alla Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana.

La Presidenza riferisce al Consiglio Episcopale Permanente; nei casi urgenti, può accoglierle o respingerle.

Nel caso in cui le dimissioni vengono accolte, si procede a norma dell'art. 52 del presente regolamento.

ART. 51

Durata della carica

Gli eletti rimangono in carica per un quinquennio, a norma dell'art. 45 dello statuto.

La clausola di non rieleggibilità prevista dal § 1 dello stesso articolo si applica soltanto quando gli eletti hanno ricoperto la carica per un quinquennio intero.

ART. 52

Vacanza delle cariche e subentri

Quando si rende vacante la carica di Vice Presidente per morte, sopravvenuta incompatibilità o dimissioni dell'eletto, si procede all'elezione di un nuovo candidato nella sessione dell'Assemblea Generale immediatamente successiva; l'eletto dura in carica per un quinquennio dal giorno dell'elezione

Rendendosi vacante la carica di Presidente di Commissione Episcopale la funzione viene assunta *ad interim* dal Vescovo indicato e alle condizioni previste dall'art. 114 del presente regolamento. Nella sessione dell'Assemblea Generale immediatamente successiva si procede all'elezione di un nuovo candidato. L'eletto rimane in carica in ogni caso fino al termine del quinquennio in corso.

Quando si rende vacante la carica di membro del Consiglio per gli Affari Economici, subentra nella stessa il primo dei non eletti, su dichiarazione della Presidenza.

In caso di vacanza di cariche elettive di competenza del Consiglio Episcopale Permanente, il medesimo provvede con nuova votazione nella prima riunione successiva.

CAPITOLO IV
LA CONSULTAZIONE PER CORRISPONDENZA
(Cf statuto art. 9, § 2)

ART. 53

Consultazione per corrispondenza

La consultazione per corrispondenza è possibile purché non si tratti:

- a) di deliberazioni vincolanti giuridicamente ai sensi dell'art. 16 dello statuto, salvo quanto stabilito nel successivo art. 54;
- b) di dichiarazioni dottrinali ai sensi dell'art. 17 del medesimo statuto;
- c) di delibere concernenti materie demandate alla competenza della Conferenza da accordi tra la Santa Sede e lo Stato Italiano ai sensi dell'art. 5, § 4 dello statuto.

Essa è indetta dal Consiglio Episcopale Permanente o dalla Presidenza nell'ambito delle rispettive competenze, e si effettua interpellando singolarmente i membri della Conferenza o anche a mezzo delle Conferenze Episcopali Regionali.

I quesiti ai quali rispondere sono illustrati da specifica relazione e da adeguata documentazione.

ART. 54

Deliberazioni giuridicamente vincolanti

Le deliberazioni giuridicamente vincolanti di cui alle lettere a) e c) dell'articolo precedente possono essere oggetto di votazione per corrispondenza solo se concernenti argomenti circa i quali la Santa Sede, *motu proprio* o su richiesta motivata della Presidenza, avesse chiesto o concesso, in deroga al can. 455, § 2 del codice di diritto canonico, l'espressione del voto dell'Episcopato con urgenza e in tale forma.

ART. 55

Comunicazione dell'esito

L'esito delle consultazioni per corrispondenza deve essere comunicato ai membri della Conferenza per mezzo del «Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana» o anche in altro modo ritenuto opportuno.

ART. 56

Riproposizione della consultazione

Se la consultazione per corrispondenza ha avuto esito negativo, il quesito può essere riproposto in Assemblea Generale, accompagnato da una nuova relazione, ed essere nuovamente sottoposto a votazione dopo adeguata discussione.

CAPITOLO V

IL CONSIGLIO EPISCOPALE PERMANENTE

(Cf statuto, artt. 21-24)

ART. 57

Partecipazione alle sessioni

L'importanza del Consiglio Episcopale Permanente richiede che i suoi membri partecipino di persona alle sessioni per l'intera durata delle stesse.

Qualora, eccezionalmente, un Presidente di Conferenza Episcopale Regionale non possa partecipare, può farsi rappresentare dal Vice Presidente.

Un Presidente di Commissione Episcopale che non possa, eccezionalmente, intervenire di persona, può farsi rappresentare dal Segretario della stessa Commissione.

In ogni caso il Presidente di Conferenza Episcopale Regionale o di Commissione Episcopale è tenuto a far pervenire alla Presidenza regolare lettera di delega per la persona che lo deve rappresentare.

I rappresentanti dei membri del Consiglio Episcopale Permanente assenti hanno voto deliberativo.

ART. 58

Proposte per l'ordine del giorno

Spetta alla Presidenza stabilire l'ordine del giorno delle sessioni del Consiglio Episcopale Permanente.

Le Conferenze Episcopali Regionali, le Commissioni Episcopali e ciascun membro della Conferenza Episcopale Italiana possono proporre argomenti da trattare nel Consiglio Episcopale Permanente.

Tali proposte devono pervenire alla Presidenza almeno un mese prima delle sessioni del Consiglio stesso. La Presidenza, dopo averle vagliate, decide se includerle o meno nell'ordine del giorno.

ART. 59

Ordine del giorno e problemi di particolare urgenza

In ogni sessione vengono discussi solo gli argomenti all'ordine del giorno, a meno che, a giudizio della Presidenza, non si renda necessario includere problemi importanti che rivestono carattere di particolare urgenza.

ART. 60

Documenti e note illustrative

Il Segretario Generale dispone l'invio ai membri del Consiglio Episcopale Permanente, di norma entro quindici giorni dall'inizio della sessione, di documenti e di note illustrative per un esame previo degli argomenti principali.

ART. 61

Presidenza dei lavori

Le sessioni del Consiglio Episcopale Permanente sono presiedute dal Presidente della Conferenza o, in sua assenza, dal Pro Presidente, ai sensi dell'art. 26, § 2 dello statuto. Chi presiede può affidare la funzione di Moderatore a uno dei Vice Presidenti.

All'inizio dei lavori il Presidente dà le comunicazioni che riguardano l'attività della Conferenza, in particolare riferisce sui principali problemi esaminati e sulle più importanti decisioni adottate dalla Presidenza, e fornisce le informazioni utili per le eventuali decisioni.

ART. 62

Presentazione e discussione degli argomenti

Ogni argomento all'ordine del giorno viene presentato dal Presidente o da un membro designato dalla Presidenza.

Quando la Presidenza lo ritiene opportuno, può riferire anche il responsabile di un Ufficio della Conferenza o un esperto.

Dopo tale presentazione si apre la discussione, che deve svolgersi soltanto sull'argomento presentato.

ART. 63

Interventi

Gli interventi devono essere contenuti nei tempi stabiliti e riferirsi unicamente all'argomento in discussione.

Per gli interventi più impegnativi si raccomanda di redigere un testo scritto e di darne lettura. Il testo è consegnato alla Segreteria Generale per consentire una precisa verbalizzazione.

Si possono presentare anche interventi solo per iscritto oppure sintetizzati a voce, consegnando il testo integrale alla Segreteria Generale.

ART. 64

Scrutatori

Per la verifica delle votazioni scritte il Presidente propone la nomina degli scrutatori.

Subito dopo ciascun scrutinio deve esserne proclamato il risultato.

ART. 65

Votazioni

Terminati gli interventi, chi modera la seduta formula il quesito o i quesiti sull'argomento trattato e chiama i membri a pronunciarsi.

Pareri espressi precedentemente possono essere corretti al momento della votazione con una dichiarazione di voto.

La votazione avviene di norma per alzata di mano; con voto segreto quando si tratta di persone o lo richiede almeno un terzo dei membri.

Le deliberazioni e le decisioni del Consiglio Episcopale Permanente devono riportare la maggioranza dei due terzi dei presenti votanti, ai sensi dell'art. 24 dello statuto e salvo il disposto dell'art. 23, lett. c) del medesimo.

ART. 66

Nomine

Il Consiglio Episcopale Permanente procede alle nomine attribuite alla sua competenza con votazione segreta e a norma dell'art. 44 del presente regolamento.

La Presidenza propone nei singoli casi il numero e i nomi dei candidati per le elezioni e le nomine di cui all'art. 23, lettere h), i), l), m), n) dello statuto.

ART. 67

Affidamento di servizi a organismi pastorali o di apostolato

Il Consiglio Episcopale Permanente può approvare l'utilizzazione di organismi pastorali o di apostolato, operanti a livello nazionale, per servizi particolari.

ART. 68

Obbligo del segreto

Tutti i membri del Consiglio Episcopale Permanente e quanti assistono alle sessioni dello stesso per ragioni di ufficio sono vincolati dal segreto sugli interventi delle singole persone e sugli argomenti presentati come riservati.

I Presidenti riferiscono ai confratelli delle Conferenze Episcopali Regionali e delle Commissioni Episcopali circa i lavori del Consiglio Episcopale Permanente, ad eccezione delle questioni per le quali sia stata convenuta la riservatezza.

ART. 69

Comunicato dei lavori e dichiarazioni

Al termine della sessione la Segreteria Generale prepara il comunicato circa lo svolgimento dei lavori e le decisioni adottate.

Qualora il Consiglio ritenga di pubblicare una dichiarazione di valore particolarmente impegnativo, la redazione è affidata a Vescovi designati dal Consiglio stesso; il documento deve essere approvato in riunione plenaria, almeno nella sua sostanza, demandando, in questo caso, alla Presidenza la stesura definitiva del testo.

ART. 70

Verbale delle sessioni

Il Segretario Generale cura che venga redatto il verbale delle sessioni; per tale compito egli è coadiuvato da un Sottosegretario e può chiedere la collaborazione degli Officiali della Segreteria Generale.

Il verbale è inviato a domicilio ai membri del Consiglio Episcopale Permanente per controllo ed eventuale integrazione.

Su richiesta di uno o più membri del Consiglio Episcopale Permanente, all'inizio di ogni riunione può essere data lettura del verbale della precedente sessione o di parte di esso; in ogni caso si deve procedere all'approvazione di tale verbale, che deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario Generale della Conferenza.

ART. 71

Mezzi tecnici di registrazione

Per evitare incertezze nella redazione del verbale può essere cura-

ta la registrazione, su nastro magnetico, dello svolgimento di ciascuna sessione del Consiglio Episcopale Permanente.

I nastri vengono conservati nell'archivio della Conferenza per cinque anni.

CAPITOLO VI

LA PRESIDENZA

(Cf statuto, artt. 25-28)

ART. 72

Promulgazione delle deliberazioni

Le deliberazioni approvate dall'Assemblea Generale, ai sensi degli artt. 15-18 dello statuto, e quelle approvate dal Consiglio Episcopale Permanente, ai sensi dell'art. 23, lett. *p*) e lett. *u*) del medesimo statuto, sono promulgate mediante decreto del Presidente della Conferenza.

Esse, salva diversa disposizione, entrano in vigore un mese dopo la data della pubblicazione nel «Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana».

ART. 73

Assunzione delle funzioni di Pro Presidente

L'assunzione per un consistente periodo di tempo delle funzioni di Pro Presidente da parte del Vice Presidente designato a norma dell'art. 26, § 2 dello statuto è comunicata ai membri della Conferenza dal Presidente o, se questi è impossibilitato, dal Segretario Generale.

ART. 74

Compiti particolari dei Vice Presidenti

Al fine di favorire la maggiore efficienza del lavoro, il Presidente può affidare ai Vice Presidenti compiti e incarichi particolari.

ART. 75

Riunioni

La Presidenza si riunisce di regola cinque volte all'anno, in data che viene fatta conoscere ai membri della Conferenza.

Le riunioni della Presidenza sono considerate valide se vi partecipano almeno tre membri; per la validità delle decisioni si richiede il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri della stessa.

ART. 76

Ordine del giorno delle riunioni

Le riunioni della Presidenza si svolgono in base a un ordine del giorno predisposto dalla Segreteria, approvato dal Presidente e comunicato ai membri con almeno otto giorni di anticipo.

I membri della Presidenza, che desiderano proporre argomenti da trattare nelle riunioni, devono darne comunicazione al Presidente o al Segretario Generale.

Per rendere più facile la preparazione delle riunioni il Segretario Generale dispone l'invio ai singoli membri della documentazione relativa ai vari argomenti.

ART. 77

Presidenza delle riunioni

Il Presidente regola lo svolgimento delle riunioni della Presidenza. In caso di assenza lo sostituisce il Pro Presidente.

ART. 78

Comunicazioni del Presidente

All'inizio di ogni riunione il Presidente dà le comunicazioni che riguardano l'attività della Conferenza e ogni altra notizia utile per eventuali decisioni.

Ciò vale specialmente in relazione agli artt. 27, lett. h), e 28, lett. g) dello statuto concernenti le deliberazioni straordinarie, sulle quali il Presidente deve riferire al Consiglio Episcopale Permanente o all'Assemblea Generale.

ART. 79

Discussione e conclusioni

La discussione si svolge sui singoli argomenti posti all'ordine del giorno; la Segreteria Generale dovrà attenersi alle conclusioni formulate.

ART. 80

Relatori

Per rendere più concreta la discussione e più facili le decisioni, il Presidente, il Segretario Generale, un Sottosegretario o il responsabile dell'Ufficio o del Servizio che ha competenza circa l'oggetto illustra l'argomento in esame.

La Presidenza può indire anche riunioni congiunte con il Consiglio per gli Affari Economici, o con una o più Commissioni Episcopali.

ART. 81

Trattamento giuridico ed economico del personale

L'approvazione delle norme riguardanti il trattamento giuridico ed economico dei sacerdoti che sono in servizio della Conferenza e del personale dipendente spetta alla Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana, sentito il Consiglio per gli Affari Economici.

ART. 82

Argomenti riservati o urgenti

Il Presidente può proporre argomenti particolarmente urgenti o strettamente riservati; in quest'ultimo caso alla riunione partecipano i soli membri della Presidenza.

ART. 83

Comunicazioni del Segretario Generale

Nelle riunioni della Presidenza il Segretario Generale informa sui principali problemi che sono allo studio presso gli Organi della Conferenza Episcopale Italiana e gli Uffici della Segreteria Generale.

ART. 84

Verbale delle riunioni

Il verbale di ogni riunione riporta soprattutto le decisioni adottate.

Il verbale, la cui stesura è affidata dal Segretario Generale a un Sottosegretario, è firmato dal Presidente e dal Segretario Generale ed è inviato ai membri della Presidenza; essi nella riunione successiva possono chiedere integrazioni e modificazioni.

ART. 85

Esercizio di funzioni di vigilanza e di tutela

Spetta al Presidente della Conferenza rilasciare il parere prescritto dall'art. 36 delle Norme approvate con il Protocollo stipulato tra l'Italia e la Santa Sede il 15 novembre 1984 e tradotte nell'ordinamento italiano con la legge 20 maggio 1985, n. 222, sulla base dell'istruttoria predisposta dall'Ufficio competente della Segreteria Generale.

L'esercizio della vigilanza sull'attività e la tutela circa gli atti amministrativi delle associazioni pubbliche di fedeli, approvate dalla Conferenza Episcopale Italiana, previsto dai cann. 305, § 1, 312, § 1, n. 2° e 319 del codice di diritto canonico, spetta alla Presidenza.

ART. 86

Esecuzione delle decisioni

Salve le questioni che il Presidente ritiene opportuno trattare direttamente, l'esecuzione delle decisioni spetta al Segretario Generale, coadiuvato dai Sottosegretari, con la collaborazione degli Officiali della Segreteria.

Di ogni esecuzione delle decisioni della Presidenza il Segretario Generale conserva nota scritta nelle rispettive posizioni di archivio.

CAPITOLO VII

IL SEGRETARIO GENERALE

E GLI UFFICI DELLA SEGRETERIA GENERALE

(Cf statuto, artt. 29-32)

ART. 87

Proposta per la nomina del Segretario Generale

La consultazione del Consiglio Episcopale Permanente per la proposta di nomina del Segretario Generale da sottoporre al Santo Padre viene fatta ordinariamente durante una sessione oppure, in via eccezionale, per corrispondenza.

ART. 88

Svolgimento dei compiti

Per lo svolgimento delle sue funzioni in tutte le attività della Con-

ferenza il Segretario Generale è coadiuvato dai Sottosegretari; si avvale inoltre della collaborazione degli Officiali della Segreteria Generale, che possono anche essere autorizzati a presenziare alle riunioni degli organi statutari.

ART. 89

Rapporto con i membri della Conferenza e con le Commissioni Episcopali

Il Segretario Generale cura la trasmissione ai membri della Conferenza degli atti, delle documentazioni e delle informazioni ad essi dovuti.

Fornisce inoltre ai Presidenti delle Commissioni Episcopali e dei Comitati – e quando occorre anche ai singoli membri – le informazioni e i dati necessari al retto svolgimento del lavoro.

Cura altresì l'invio in copia dei documenti che interessano direttamente le Commissioni Episcopali e i Comitati.

ART. 90

Rapporti con le Conferenze Episcopali Regionali

Il Segretario Generale cura i rapporti con le singole Conferenze Episcopali Regionali e in particolare:

- a) trasmette documenti, indicazioni, piani di lavoro, note di studio, che richiedono l'esame da parte delle Conferenze Episcopali Regionali;
- b) colleziona i verbali delle riunioni delle stesse Conferenze e le risposte ai quesiti proposti;
- c) riferisce alla Presidenza i principali problemi che emergono dai verbali o da altre fonti e interessano la vita della Conferenza nel suo insieme.

ART. 91

Partecipazione alle riunioni delle Conferenze Episcopali Regionali

Il Segretario Generale, d'intesa con i Presidenti delle Conferenze Episcopali Regionali, partecipa secondo l'opportunità alle riunioni delle rispettive Conferenze per facilitare il coordinamento delle attività, fornire le informazioni opportune, ascoltare problemi e suggerimenti di comune interesse.

ART. 92

Verbali delle riunioni degli Organi della Conferenza

Il Segretario Generale provvede ad assicurare la redazione e la conservazione dei verbali delle riunioni degli Organi della Conferenza e dei Comitati.

ART. 93

Nomina dei Sottosegretari e dell'Economo

La nomina dei Sottosegretari e quella dell'Economo da parte del Consiglio Episcopale Permanente devono essere fatte distintamente, previa presentazione dei candidati da parte della Presidenza.

ART. 94

Archivio della Conferenza

L'archivio della Conferenza è unico, pur se distinto per settori.

È particolare cura della Segreteria Generale assicurarne un'ordinata tenuta.

L'archivio è affidato alla cura di un archivista ed è custodito con garanzia di riservatezza.

Una parte di esso è destinata agli atti coperti da segreto.

Nessun documento d'archivio può essere portato fuori dagli uffici di Segreteria senza l'autorizzazione del Segretario Generale.

ART. 95

Costituzione e direzione degli Uffici, dei Servizi e delle Consulte nazionali

Spetta al Consiglio Episcopale Permanente costituire gli Uffici della Segreteria Generale ai quali sono affidati l'espletamento delle attività e l'animazione dei settori della pastorale stabiliti dalla Conferenza.

Il Consiglio Episcopale Permanente istituisce anche i Servizi di promozione pastorale della medesima Segreteria Generale e definisce la loro configurazione.

Per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi il Consiglio Episcopale Permanente può costituire appositi servizi tecnici, alla cui gestione sovrintende l'Economo d'intesa con la Segreteria Generale.

Uffici e Servizi dipendono dal Segretario Generale, che ne dirige e indirizza l'attività, valorizzando le specifiche competenze attribuite dalla Presidenza.

Gli Uffici possono giovare, ai sensi dell'art. 29, § 2 dello statuto, dell'apporto di Consulte nazionali composte da esperti e, a seconda dei casi, da referenti diocesani o regionali.

L'elenco degli Uffici e dei Servizi è allegato al presente regolamento.

ART. 96

Personale degli Uffici e dei Servizi

Il personale degli Uffici e dei Servizi viene assunto dal Segretario Generale, sentita la Presidenza, in base all'organico approvato dal Consiglio per gli Affari Economici.

Esso svolge la sua attività a norma di un apposito regolamento.

La tabella dell'organico del personale degli Uffici e dei Servizi è allegata al presente regolamento.

ART. 97

Comitati e organismi collegati

I Comitati, istituiti ai sensi dell'art. 29, § 3 dello statuto, per lo studio e l'attuazione di particolari iniziative operano sotto la direzione del Segretario Generale.

Gli organismi collegati, di cui all'art. 23, lett. t) dello statuto, operano in rapporto con la Conferenza secondo le modalità stabilite dal Consiglio Episcopale Permanente.

Per il perseguimento delle finalità indicate dall'art. 3, § 2, lett. d), e) ed f) dello statuto la Conferenza Episcopale Italiana si avvale, nell'ambito delle rispettive competenze, della collaborazione della Commissione Presbiterale Italiana, della Commissione mista Vescovi - Religiosi, della Consulta nazionale delle aggregazioni laicali.

ART. 98

Compiti dell'Economo

L'Economo esegue gli atti amministrativi disposti dal Presidente o deliberati dalla Presidenza della Conferenza; cura che sia conservata la documentazione relativa all'amministrazione e che sia garantita la regolare registrazione di ogni operazione.

Spetta all'Economo controfirmare le lettere di assunzione del personale degli Uffici e dei Servizi, tenerne in regola la posizione previdenziale e assicurativa e aggiornare costantemente l'accantonamento per il fondo di liquidazione, a norma del regolamento per il personale dipendente dalla Conferenza.

L'Economo a nome del Segretario Generale esercita la vigilanza circa la gestione economica dei Centri pastorali e culturali collegati alla Conferenza Episcopale Italiana.

CAPITOLO VIII

IL CONSIGLIO PER GLI AFFARI ECONOMICI E IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

(Cf statuto, artt. 33-38)

ART. 99

Riunioni del Consiglio per gli Affari Economici

Il Consiglio per gli Affari Economici si riunisce almeno tre volte l'anno.

Il Presidente, per il tramite dell'Economo che funge da Segretario ai sensi dell'art. 33, § 2 dello statuto, fa conoscere ai membri del Consiglio, almeno quattro giorni prima della riunione, l'ordine del giorno.

Il Presidente può chiedere la discussione di argomenti non inclusi nell'ordine del giorno, per motivi di riservatezza o per il loro carattere di urgenza.

Per il tramite della Presidenza, ogni membro della Conferenza Episcopale Italiana ha facoltà di proporre argomenti da sottoporre all'esame del Consiglio per gli Affari Economici.

ART. 100

Informazioni sugli argomenti all'ordine del giorno

Il Segretario fornisce ai membri del Consiglio per gli Affari Economici, insieme all'ordine del giorno delle singole riunioni, la documentazione e le informazioni necessarie per l'esame dei vari argomenti.

ART. 101

Ordinaria amministrazione

Il Consiglio per gli Affari Economici esamina gli atti che gli sono sottoposti dalla Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana ed esprime il proprio parere, tenendo conto delle risorse di cui può disporre la Conferenza stessa.

ART. 102

Atti di straordinaria amministrazione

La Presidenza della Conferenza sottopone al Consiglio per gli Affari Economici gli atti di straordinaria amministrazione e ne richiede il parere motivato e vincolante, ai sensi dell'art. 34, lett. f) dello statuto.

ART. 103

Relazione dell'Economo

Il controllo della gestione amministrativa della Conferenza avviene di regola ad ogni riunione del Consiglio per gli Affari Economici, sulla base di una relazione dell'Economo.

ART. 104

Stato di previsione e bilancio consuntivo

Il Consiglio per gli Affari Economici elabora lo stato di previsione annuale della Conferenza entro il mese di novembre dell'esercizio precedente, e lo presenta all'approvazione della Presidenza, tenendo conto anche delle richieste di spesa che il Segretario Generale espone dopo aver valutato le esigenze espresse dalle Commissioni Episcopali, dagli Uffici della Segreteria Generale, dai Servizi di promozione pastorale della Conferenza e dai Comitati.

Il Consiglio esamina anche la relazione presentata annualmente dagli enti, dotati di propria autonomia giuridica e amministrativa, collegati con la Conferenza.

Il bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario decorso deve essere elaborato dal Consiglio stesso entro il mese di aprile dell'anno successivo.

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

ART. 105

Approvazione del bilancio consuntivo

Il bilancio consuntivo è presentato alla Presidenza e sottoposto per l'approvazione all'Assemblea Generale, a norma dell'art. 34, lett. d) dello statuto, nei suoi dati essenziali e con le informazioni illustrative opportune, riferite anche alla gestione degli enti collegati con la Conferenza.

ART. 106

Comunicazioni

Il Presidente del Consiglio per gli Affari Economici fornisce alla Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana, per le delibere di competenza, adeguate informazioni sulle questioni esaminate dal Consiglio stesso e sulle conclusioni adottate.

ART. 107

Verbale delle riunioni

Di ogni riunione del Consiglio per gli Affari Economici il Segretario cura la stesura del verbale, nel quale devono essere chiaramente indicate le decisioni adottate.

Il verbale delle riunioni è firmato dal Presidente e dal Segretario.

ART. 108

Revisori dei conti

I Revisori dei conti devono essere scelti tenendo conto della specifica competenza e possono essere anche laici; almeno uno di essi deve essere iscritto all'apposito albo.

Essi sono nominati per un quinquennio e possono essere confermati solo per un secondo quinquennio.

Prima di iniziare l'esercizio delle loro funzioni essi devono emettere il giuramento di cui al can. 1283, n. 1° davanti al Presidente della Conferenza Episcopale Italiana o a un suo delegato.

I Revisori dei conti devono adempiere il loro compito con la diligenza del mandatario e sono tenuti a mantenere il segreto su tutto ciò che trattano nell'esercizio delle loro funzioni.

ART. 109

Compiti del Collegio dei Revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori dei conti vigila sull'osservanza delle norme di legge e di quelle statutarie e regolamentari riguardanti la gestione amministrativa della Conferenza, e accerta la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

I Revisori dei conti operano il controllo almeno una volta al trimestre. Delle riunioni deve redigersi verbale nell'apposito registro a disposizione del Consiglio per gli Affari Economici. Possono essere sentiti dal Consiglio stesso per le informazioni e i chiarimenti opportuni.

I Revisori sono invitati ad assistere alle adunanze del Consiglio per gli Affari Economici.

Essi possono svolgere le loro funzioni anche singolarmente.

Il Collegio dei Revisori dei conti prepara annualmente una relazione da unire al bilancio consuntivo della Conferenza, che l'Economo presenta al Consiglio per gli Affari Economici.

CAPITOLO IX

LE COMMISSIONI EPISCOPALI

(Cf statuto, artt. 39-42)

ART. 110

Istituzione

Spetta all'Assemblea Generale determinare il numero, la denominazione e le competenze delle Commissioni Episcopali.

ART. 111

Composizione

Il Consiglio Episcopale Permanente, considerato il lavoro da svolgere, determina il numero dei membri delle Commissioni Episcopali e dei membri dei Comitati di cui all'art. 29, § 3 dello statuto.

Il numero potrà essere modificato in occasione di eventuali verifiche; in ogni caso il numero dei membri delle Commissioni Episcopali non può essere inferiore a sette.

L'elenco delle Commissioni Episcopali è allegato al presente regolamento.

ART. 112

Sottocommissioni

Ogni Commissione Episcopale può decidere di articolarsi in Sottocommissioni, entro l'ambito delle proprie attribuzioni e nel rispetto delle norme regolamentari, ferma restando peraltro l'unicità del Presidente e del Segretario.

Tale decisione deve essere approvata dal Consiglio Episcopale Permanente.

ART. 113

Convocazione

Le riunioni delle Commissioni Episcopali sono indette dal Presidente o dal Segretario per mandato del Presidente.

Le riunioni si tengono normalmente in Roma presso la sede della Conferenza.

La convocazione può essere fatta anche a richiesta della maggioranza dei membri o della Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana.

La convocazione dev'essere fatta almeno venti giorni prima della data della riunione e deve essere accompagnata dall'ordine del giorno dei lavori, dalla necessaria documentazione e, in particolare, dalle sintesi delle eventuali relazioni affidate a esperti.

ART. 114

Presidenza

Ogni riunione è diretta dal rispettivo Presidente o, in sua assenza, dal membro più anziano per età.

Quando si rende vacante la carica di Presidente ne assume le funzioni su dichiarazione della Presidenza della Conferenza il membro più anziano per età, fermo restando quanto stabilito dall'art. 52 del presente regolamento; egli ha facoltà di partecipare alle sessioni del Consiglio Episcopale Permanente, senza diritto di voto.

ART. 115

Verbale delle riunioni

Il Segretario redige il verbale, che viene inviato in copia a ciascun membro della Commissione Episcopale e alla Segreteria Generale della Conferenza.

ART. 116

Piano di lavoro

Le Commissioni Episcopali, tenendo conto delle indicazioni di cui all'art. 39, § 2 dello statuto, presentano alla Presidenza della Conferenza il piano di lavoro per il quinquennio.

L'approvazione spetta al Consiglio Episcopale Permanente.

ART. 117

Collaborazione degli Uffici della Segreteria

Le Commissioni Episcopali possono avvalersi degli Uffici e dei Servizi della Segreteria Generale per la preparazione delle riunioni, per l'elaborazione dei documenti e per altri sussidi.

ART. 118

Esperti

Le Commissioni Episcopali possono avvalersi, ai sensi dell'art. 41 dello statuto, dell'apporto di esperti approvati dalla Presidenza di volta in volta o in base a elenchi prestabiliti. Gli esperti possono anche partecipare alle riunioni su invito di chi le presiede, senza diritto di voto. L'incarico degli esperti cessa allo scadere della cariche quinquennali previsto dall'art. 45 dello statuto.

ART. 119

Riunioni congiunte

Possono essere indette riunioni congiunte di due o più Commissioni Episcopali quando ciò si riveli opportuno per il coordinamento di materie affini.

La convocazione di più Commissioni Episcopali viene fatta dal Segretario Generale d'intesa con i Presidenti delle medesime.

ART. 120

Partecipazione del Segretario Generale

Alle riunioni delle Commissioni Episcopali può partecipare, d'intesa con il rispettivo Presidente, il Segretario Generale o, in sua vece, un Sottosegretario.

ART. 121

Esame delle conclusioni

Le conclusioni e le proposte elaborate dalle Commissioni Episcopali sono sottoposte all'esame e all'approvazione del Consiglio Episcopale Permanente, a norma degli artt. 39, § 2, lett. *b*) e 42 dello statuto.

ART. 122

Pubblicazione delle conclusioni

Le conclusioni e le proposte delle Commissioni, dopo l'approvazione da parte del Consiglio Episcopale Permanente, sono portate a conoscenza dei membri della Conferenza attraverso il «Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana».

CAPITOLO X

LA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA E LE CONFERENZE EPISCOPALI REGIONALI (Cf statuto, artt. 43-44)

ART. 123

Regolamento delle Regioni Ecclesiastiche

La Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana promuove il coordinamento dei regolamenti delle Regioni Ecclesiastiche con le disposizioni dello statuto della Conferenza (cf artt. 8, § 3; 9, § 2; 12; 21, lett. *b*); 23, lett. *e*); 27, lett. *l*); 31, lett. *f*); 43-44) e del presente regolamento (cf artt. 12, 25, 46, 53, 57-58, 68, 90-91, 123-124), che le riguardano.

I Presidenti delle Conferenze Episcopali Regionali inviano alla Segreteria Generale della Conferenza Episcopale Italiana copia del regolamento della rispettiva Regione Ecclesiastica.

ART. 124

Attività delle Conferenze Episcopali Regionali

Il Segretario Generale sollecita i Presidenti delle Conferenze Episcopali Regionali ad armonizzare il calendario delle riunioni regionali con il calendario degli organi direttivi della Conferenza Episcopale Italiana, al fine di permettere l'attuazione di un'ordinata collaborazione, con speciale riferimento a quanto previsto dagli artt. 10 e 57 del presente regolamento.

ART. 125

Verbali e documenti delle Conferenze Episcopali Regionali

Presso la Segreteria Generale vengono raccolti, oltre ai verbali del-

le riunioni delle Conferenze Episcopali Regionali, i documenti o le dichiarazioni da esse approvati e promulgati, e trasmessi per opportuna conoscenza alla medesima.

ART. 126

Approvazione ed entrata in vigore

Il presente regolamento è approvato dall'Assemblea Generale con la maggioranza assoluta dei componenti e con suffragio espresso per iscritto, ed entra in vigore attraverso la pubblicazione nel «Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana» del decreto del Presidente che lo promulga.

Le medesime disposizioni valgono per l'introduzione di eventuali modifiche.

Direttore responsabile: Ceriotti Francesco

Redattore: Menegaldo Antonio

Sede redazionale: Circonvallazione Aurelia, 50 - Roma

Autorizzazione: Tribunale di Roma n. 175/97 del 21.3.1997

Stampa: Arti Grafiche Tris, Via A. Dulceri, 126 - Roma - settembre 2000